

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2019, n. 22.

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. (20R00011) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (20R00012) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0191/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei Comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici. (20R00013). Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative. (20R00014) Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020. (20R00019) Pag. 31

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020). (20R00020) Pag. 34

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2019, n. 70.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015. (20R00022) Pag. 40

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2019, n. 71.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. (20R00023) Pag. 44



LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 72.

Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello. (20R00024) *Pag.* 48

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 73.

Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale n. 86/2009. (20R00025)..... *Pag.* 50



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2019, n. 22.

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO38 del 18 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, punto n. 16, dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), la presente legge definisce le norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché in attuazione dei livelli essenziali di assistenza definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, in coerenza agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera definiti ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in coerenza al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge, in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e per la più ampia valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona, persegue, in particolare:

a) la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare;

b) l'orientamento del Servizio sanitario regionale al governo della domanda ispirato all'appropriatezza, alla sicurezza delle cure e alla medicina di iniziativa;

c) l'equità e l'omogeneità di accesso all'assistenza assicurata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'ambito della libera scelta consapevole e responsabile delle persone;

d) l'accrescimento della partecipazione consapevole delle persone ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura, di terapia, di riabilitazione e di assistenza, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);

e) la realizzazione della rete dell'offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarietà orizzontale;

f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria;

g) la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilità e la promozione di forme di domiciliarità innovative;

h) la promozione delle competenze e della formazione permanente delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con le linee di efficacia;


i) il coordinamento delle politiche sanitarie, ambientali e pianificatorie, al fine di raggiungere effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualità della vita dei cittadini;

j) la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse;

k) l'equità in salute in modo da assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale;

l) lo sviluppo di un sistema salute integrato affinché la Regione Friuli-Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento nazionale e internazionale nell'attuare in modo innovativo la salute in tutte le politiche.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate con gradualità.



TITOLO II
LIVELLI DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE

Capo I
SISTEMA SALUTE

Art. 3.

Il modello assistenziale

1. Il Servizio sanitario regionale orienta il suo modello assistenziale al perseguimento delle finalità enunciate all'articolo 2.

2. A tale scopo il Servizio sanitario regionale attiva modalità organizzative innovative di presa in carico, basate sulla proattività e sulla medicina di iniziativa in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi che assicurano l'integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliera che territoriali.

Art. 4.

Integrazione e assistenza sociosanitaria

1. Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali concorrono congiuntamente, in forma strutturata, a garantire la risposta appropriata ai bisogni complessi di salute della persona, con superamento del modello di interazione basato sull'esercizio separato delle proprie competenze nell'ambito delle rispettive organizzazioni, nel riconoscimento dell'integrazione sociosanitaria quale formula organizzativa di produzione unitaria di salute e benessere.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e in coerenza con la disciplina statale in materia di livelli essenziali di assistenza di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il sistema regionale dell'offerta assistenziale sociosanitaria è riqualificato secondo i principi e le disposizioni del presente capo.

3. La Regione garantisce percorsi assistenziali integrati alle persone con bisogni complessi attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali per migliorare o mantenere il proprio stato di salute, con riguardo alle aree relative ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie, nonché alle persone non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, alle persone affette da patologie con indicazione di cure palliative, alle persone con disabilità, ai minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, alle persone con disturbo mentale e alle persone con dipendenza patologica.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione sostiene la creazione di ambienti sostenibili e resilienti.

5. Le attività per l'assistenza sociosanitaria sono definite, per un percorso di graduale attuazione, preferibilmente nell'ambito delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50.

6. I percorsi assistenziali integrati sono orientati all'inclusione sociale al fine di garantire, su base di uguaglianza, la piena ed effettiva partecipazione nella società delle persone con bisogni complessi.

7. Ai fini del comma 6, i percorsi assistenziali integrati sono prioritariamente realizzati nei contesti naturali di vita delle persone sulla base di progetti personalizzati che, nel rispetto della libertà di scelta della persona e dell'orientamento della famiglia e della rete di supporto familiare, valorizzano le dimensioni della domiciliarità e dell'abitare inclusivo, anche per contenere gli esiti di istituzionalizzazione e di residenzialità in struttura.

8. Il fabbisogno regionale di strutture residenziali, semiresidenziali e di altre modalità di erogazione dei servizi è determinato per categorie di destinatari in relazione ai percorsi assistenziali integrati.

9. Al fine di garantire il massimo grado di personalizzazione della risposta ai bisogni della persona e all'inclusione sociale, l'organizzazione dei servizi dedicati è riorientata, entro i percorsi assistenziali integrati, verso modelli che integrano i determinanti di salute e benessere. Detti modelli valorizzano la natura relazionale, abilitante e capacitante dell'assistenza e, a tale fine, attivano, nella rete di cura e sostegno, le risorse familiari, solidali e comunitarie locali, con particolare riguardo alle realtà del Terzo settore, quali fattori produttivi di mantenimento e sviluppo della salute.

Art. 5.

Presa in carico integrata

1. Alle persone con bisogni complessi individuate dall'articolo 4, comma 3, è garantita la presa in carico integrata da parte dei servizi sanitari e sociali competenti.

2. Le pratiche di presa in carico integrata sono uniformi sul territorio regionale e sono organizzate per area di bisogno e con riguardo alle diverse fasi del processo di presa in carico, in particolare considerando i seguenti aspetti:

a) ruolo degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti;

b) modalità di regolazione delle interdipendenze tra gli attori;

c) metodologie e strumenti professionali e gestionali da applicare, con particolare riguardo alle componenti della valutazione del bisogno, della costruzione del progetto personalizzato di cui all'articolo 8 e delle risorse dedicate;

d) articolazione della tipologia di percorso in rapporto al profilo di bisogno e alla rete dei servizi e delle opportunità disponibili.



Art. 6.

Accesso all'assistenza sociosanitaria

1. L'accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari è organizzato mediante integrazione strutturale o funzionale dei servizi sanitari con quelli sociali.

2. Al fine di favorire l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari, su base di eguale opportunità di cura e assistenza da garantire alle persone, la Regione sostiene la realizzazione di modalità proattive di conoscenza e presa in carico dei bisogni inespressi.

Art. 7.

Valutazione multidimensionale dei bisogni

1. Il bisogno terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona è valutato in tutte le sue dimensioni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, con esplorazione allargata alle risorse e alle preferenze personali, familiari e di coloro che si prendono cura dell'assistito, nonché in considerazione delle opportunità offerte dal contesto di vita della persona.

2. La valutazione multidimensionale delle persone con bisogni complessi è effettuata da apposita *equipe* costituita da tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale e con il coinvolgimento della persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito.

3. La valutazione multidimensionale è effettuata con modalità, procedure e strumenti che esitano nell'individuazione del profilo di bisogno in relazione all'intensità dei sostegni.

Art. 8.

Progetto personalizzato

1. La valutazione dei bisogni, effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 7, guida l'elaborazione del progetto personalizzato, nella considerazione prioritaria, oltre che delle cure terapeutiche, anche delle possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività, affettività e socialità, formazione e lavoro, con assunzione di obiettivi di abilitazione e di capacitazione della persona assistita.

2. Nel rispetto delle facoltà individuali di scelta e dell'orientamento della famiglia e di coloro che si prendono cura dell'assistito, il progetto è elaborato dall'*equipe* di valutazione in modalità di coprogettazione con la persona e la famiglia ed è realizzato entro percorsi assistenziali integrati che coinvolgono tutte le componenti dell'offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale.

3. I contenuti e le modalità di costruzione del progetto sono definiti per area di bisogno, con attribuzione delle responsabilità professionali e di servizio in capo ai soggetti coinvolti e con individuazione delle risorse dedicate.

4. L'*equipe* di valutazione riconsidera il profilo di bisogno della persona in relazione alle diverse fasi del progetto.

5. Il progetto personalizzato, comunque denominato, è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Art. 9.

Budget personale di progetto e budget di salute

1. La realizzazione del progetto personalizzato della persona con bisogno complesso è sostenuta da apposito *budget* integrato, denominato *budget* personale di progetto, che è costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona assistita e la sua famiglia.

2. La costituzione del *budget* personale di progetto, effettuata al momento della formulazione del progetto personalizzato, è rimodulata in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso. Il *budget* personale di progetto è articolato considerando il valore delle prestazioni e dei servizi resi a titolo di livello essenziale di assistenza unitamente alle altre risorse, pubbliche e private, finanziarie e non finanziarie, necessarie alla realizzazione del progetto.

3. Al fine di riorientare i servizi sulla base della centralità della persona e dei suoi bisogni e per sostenere gli oneri di cogestione del progetto personalizzato da parte dell'ente del Terzo settore entro il rapporto di partenariato previsto all'articolo 10, nell'ambito del *budget* personale di progetto può essere enucleata una quota, denominata *budget* di salute, costituita da risorse finanziarie a carico del Servizio sanitario regionale e del Servizio sociale dei comuni, per finalizzarla a soddisfare il profilo di bisogno della persona, con riconversione delle risorse destinate a servizi istituzionalizzanti o comunque convenzionali a sostegno di percorsi d'inclusione.


Art. 10.

Partenariato pubblico con enti del Terzo settore

1. Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti.

2. Per l'innovazione dell'assistenza sociosanitaria entro direttrici di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà, è valorizzato il protagonismo della comunità civile con sviluppo della collaborazione cooperativa nel rapporto fra enti pubblici ed enti del Terzo settore. Nell'ambito del partenariato, l'ente del Terzo settore coprogramma, coprogetta e cogestisce con il soggetto pubblico il progetto personalizzato di assistenza, in particolare mediante apporto di occasioni di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività e socialità, formazione e lavoro, rimanendo in capo al servizio pubblico la responsabilità del percorso assistenziale integrato.

3. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), degli articoli 112 e 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dell'articolo 35 della legge regionale



31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e del capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), per i soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è fatta salva la possibilità di procedere autonomamente.

Art. 11.

Promozione dell'innovazione

1. Nell'ambito dei principi e delle disposizioni del presente capo, il modello di politica sociosanitaria della Regione è informato all'innovazione continua dei servizi per la produzione di benessere, inteso nella sua dimensione sanitaria, relazionale e sociale, economica e ambientale, quale fattore di sviluppo umano, comunitario e di coesione sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione orienta la regolamentazione e la valutazione dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza sociosanitaria sperimentando forme di accreditamento dei processi e della rete dei servizi.

3. La Regione promuove la sperimentazione di progettualità per nuovi modelli di servizio informati a sistemi relazionali fra gli attori che alimentino processi di qualità dei percorsi assistenziali integrati.

Art. 12.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Nelle more della trasformazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), in centri di servizi socio sanitari, le stesse possono stipulare convenzioni con gli enti del Servizio sanitario regionale per l'adozione di forme di sviluppo di competenze e professionalità di area tecnico amministrativa e per la formazione del personale.

2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sviluppano forme di collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale per l'adozione di protocolli gestionali e assistenziali e di presa in carico condivisi che facilitino la comunicazione tra aziende ed enti e la fruizione dei servizi da parte dell'utente, dei suoi familiari e di colui che si prende cura della persona da assistere.

Art. 13.

Sistema di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria

1. Il sistema regionale di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria è basato su principi di equità, perequazione e solidarietà territoriale ed è orientato alla responsabilizzazione finanziaria ed economica dei

livelli istituzionali e non istituzionali coinvolti, in termini di apporto e contribuzione alla produzione di salute e benessere quale bene comune.

2. La Regione provvede, in sede di revisione della disciplina del settore, a ottimizzare l'impiego delle risorse secondo i seguenti criteri direttivi:

a) tendenziale e progressivo bilanciamento fra finanziamento dei servizi e risorse economiche direttamente riferite alla persona a soddisfacimento dei suoi bisogni complessi;

b) eliminazione delle eventuali duplicazioni dei canali di finanziamento e concentrazione per macro-aree d'intervento dei trasferimenti agli attori del sistema;

c) previsione di forme di rendicontazione che restituiscano informazioni relativamente ai risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone assistite, ai fini della pianificazione e programmazione regionale e locale;

d) allineamento della compartecipazione comunale e dell'apporto di compartecipazione dell'utenza su valori minimi uniformi, a superamento delle diseguaglianze territoriali.

3. Gli enti del Servizio sanitario regionale, i servizi sociali dei comuni e gli enti gestori dei servizi per la disabilità stabiliscono, nelle appropriate sedi di pianificazione, programmazione e concertazione di cui al titolo IV, l'ammontare delle rispettive quote di compartecipazione economica e finanziaria per l'avvio di politiche cooperative di integrazione sociosanitaria.

Art. 14.

Disposizioni per l'attuazione dell'assistenza sociosanitaria

1. Ferma restando l'applicazione degli atti già adottati per area di bisogno in linea con i principi e le disposizioni del presente capo, per assicurare uniformità di disciplina, in particolare per le aree carenti, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, in relazione a quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, sono stabilite linee guida in relazione a:

a) presa in carico integrata, ai sensi dell'articolo 5;

b) accesso unitario alla rete dei servizi, di cui all'articolo 6;


c) valutazione multidimensionale dei bisogni, ai sensi dell'articolo 7;

d) progetto personalizzato, ai sensi dell'articolo 8, con l'individuazione delle risorse dedicate, ivi prevista, riferita alle componenti di spesa delle misure e degli interventi vigenti da utilizzare nella composizione del budget di salute;

e) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati entro i percorsi assistenziali integrati;

f) partenariato di cui all'articolo 10;

g) sperimentazioni di progettualità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.



2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il cronoprogramma per l'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e della normativa regolamentare in materia sociosanitaria con la previsione di modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici, privati e degli enti del Terzo settore per la programmazione e gestione della rete dei servizi.

Capo II

ASSISTENZA DISTRETTUALE

Art. 15.

Funzioni dell'assistenza distrettuale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 27/2018, il livello dell'assistenza distrettuale assicura, ai sensi degli articoli 3-*quater* e 3-*quinqües* del decreto legislativo n. 502/1992, le attività di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale, le quali svolgono:

a) funzione di committenza, consistente nella definizione della programmazione dell'assistenza, attraverso l'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e delle risorse necessarie, nell'acquisizione dei servizi, nel monitoraggio dei risultati;

b) funzione di presa in carico, consistente nella definizione di un sistema di accesso ai servizi per garantire la continuità assistenziale della persona;

c) funzione di controllo, consistente nella verifica di appropriatezza delle prestazioni oggetto di committenza, nel monitoraggio sulla corretta applicazione degli accordi contrattuali stipulati, nella verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e professionali per lo svolgimento delle attività di assistenza;

d) funzione di integrazione, consistente nella creazione e nel consolidamento di una rete di supporto tra le strutture per la funzione di produzione in relazione alle differenti aree di intervento;

e) funzione di produzione, consistente nell'erogazione dell'assistenza.

3. Le funzioni di presa in carico e di integrazione di cui al comma 2, lettere b) e d), sono assicurate dal distretto tramite l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza integrativa, l'assistenza protesica e l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.

4. Le funzioni di committenza, controllo e produzione di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), possono essere assicurate in forma aggregata fra più distretti, in relazione ai bacini d'utenza, tramite un Dipartimento di assistenza distrettuale.

5. Il modello organizzativo di cui ai commi 3 e 4 trova applicazione graduale attraverso le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50.

6. Le attività di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, da articolarsi nelle singole unità operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Sino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 6 l'assistenza è garantita in relazione agli standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018.

Art. 16.

Organizzazione dell'assistenza medica primaria

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici di medicina generale (MMG) di assistenza primaria e di continuità assistenziale, nonché dai pediatri di libera scelta che vi concorrono per la fascia d'età di competenza, mediante rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale.

2. Gli accordi integrativi regionali stipulati con i professionisti di cui al comma 1 individuano strumenti per assicurare in via transitoria, in deroga al valore ottimale dell'ambito territoriale, l'assistenza medica primaria al fine di sopperire a situazioni di carenza della stessa nel territorio di competenza.

3. Gli enti del Servizio sanitario regionale, per garantire un modello multiprofessionale e interdisciplinare, possono prevedere forme organizzative complesse, integrate e diffuse per l'erogazione delle cure primarie in relazione alle specifiche esigenze del territorio di competenza, sia con riferimento alla presa in carico, sia per sviluppare la medicina d'iniziativa, sia per il governo clinico delle situazioni di cronicità, fragilità, complessità che richiedono il coordinamento e l'integrazione di attività di tutte le figure professionali che insistono sui processi di cura e di assistenza.


4. Le forme organizzative comunque denominate in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro operatività e possono confluire progressivamente nelle nuove forme organizzative individuate ai sensi del comma 3 sulla base di indicazioni operative stabilite dagli accordi di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale.

Art. 17.

Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale

1. Il Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale (DDSM) è costituito da strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale, che si fanno carico, partecipando in relazione alle proprie peculiarità, della domanda di assistenza alla persona con dipendenze, anche comportamentali, e con disturbi mentali, ed è articolato attraverso attività, servizi e prestazioni:

a) per l'assistenza domiciliare;



- b) per l'assistenza ambulatoriale;
- c) per l'assistenza semiresidenziale;
- d) per l'assistenza residenziale;
- e) per l'assistenza ospedaliera.

2. Le funzioni del Dipartimento di cui al comma 1 sono organizzate in due aree professionali autonome, una per le dipendenze e una per la salute mentale.

3. I servizi per le dipendenze assicurano, con metodo multidisciplinare, la prevenzione, la cura e la riabilitazione della persona.

4. Il Centro di salute mentale (CSM), struttura aziendale di primo riferimento per la persona con disturbi mentali, assicura l'assistenza in un ambito territoriale di almeno 50.000 abitanti, fatte salve deroghe al limite minimo per le zone montane e quelle a bassa densità abitativa.

5. Ciascuno dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 28 assicura il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC).

6. Le attività, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 in relazione ai livelli essenziali di assistenza, anche sociosanitaria, sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18.

Sedi distrettuali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 27/2018, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 15 e in coerenza alla pianificazione e alla programmazione regionali, gli atti aziendali indicano le funzioni e le attività che sono assicurate nel territorio dei comuni sedi di presidio ospedaliero e, in particolare, dei seguenti comuni di sede distrettuale:

- a) Azzano Decimo;
- b) Cividale del Friuli;
- c) Codroipo;
- d) Cormons;
- e) Gemona del Friuli;
- f) Grado;
- g) Maniago;
- h) Sacile.

2. Le sedi distrettuali di cui al comma 1, oltre all'attività di assistenza ambulatoriale, assicurano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 20.

3. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, anche in collaborazione con la scuola di specializzazione in geriatria dell'Università degli studi di Udine, avvia presso la sede di Cividale del Friuli iniziative sperimentali per l'assistenza ai pazienti geriatrici e l'assistenza a persone affette da patologia cronica per sviluppare:

- a) specifiche strutture ambulatoriali;
- b) percorsi di cure domiciliari anche supportate da strumenti di telemedicina;
- c) strutture di assistenza intermedia innovative finalizzate ad accogliere persone anche affette da patologie acute a bassa complessità non gestibili a domicilio.

4. Per sviluppare le reti per l'assistenza anche attraverso la valorizzazione dei servizi presenti sul territorio, presso la sede di Sacile è assicurata la funzione di riabilitazione per favorire il processo di raggiungimento per la persona del miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale e relazionale.

Art. 19.

Cure domiciliari

1. Il Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle attività, dei servizi e delle prestazioni erogabili a livello di assistenza distrettuale, assicura percorsi assistenziali a domicilio consistenti in un insieme organizzato di trattamenti al fine di stabilizzare il quadro clinico della persona, promuovere l'autonomia e il recupero funzionale e migliorarne la qualità della vita.

2. I percorsi assistenziali a domicilio di cui al comma 1 si basano su:

a) l'infermiere e il fisioterapista di famiglia e di comunità che operano in collaborazione con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta, responsabili clinici dell'assistenza, e le altre figure professionali;

b) la formazione e il sostegno organizzativo dei familiari;

c) la condivisione delle informazioni attraverso una gestione informatizzata dei processi e percorsi di presa in carico, anche attraverso la telemedicina quale strumento per garantire il monitoraggio assistenziale domiciliare.

3. L'assistenza domiciliare viene assicurata anche in caso di bisogni complessi con le modalità di cui al capo I.

4. L'organizzazione delle attività e dei servizi per l'erogazione delle cure domiciliari deve rispondere ai criteri di prossimità, di continuità e di integrazione con le risorse presenti nelle comunità servite secondo i principi dell'assistenza primaria orientata alla comunità.

Art. 20.

Strutture di assistenza intermedia

1. Le strutture di assistenza intermedia svolgono una funzione intermedia tra l'assistenza ospedaliera, riservata alle patologie acute e complesse, e i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domiciliare e di assistenza specialistica ambulatoriale.

2. Le strutture di cui al comma 1, destinate alla persona che, pur avendo superato la fase acuta, necessita di assistenza o monitoraggio continui e non rientra in condizioni per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, assicurano:

a) riabilitazione estensiva dopo un episodio di ricovero in ospedale per acuti;

b) riabilitazione finalizzata a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti debilitanti, per la quale è necessario un progetto individuale;

c) trattamento di patologie acute di norma gestibili a domicilio, per casi in cui non è possibile mantenere la persona al proprio domicilio e per persone con disabilità gravi e persone con disabilità mentale;



d) accoglienza permanente o protratta senza possibilità di recupero;

e) cure palliative;

f) appoggio per indisponibilità improvvisa di colui che si prende cura della persona da assistere;

g) appoggio per sollievo dei familiari o di colui che si prende cura della persona da assistere;

h) assistenza sulle ventiquattro ore, per evitare il ricovero ospedaliero nel fine vita;

i) trattamento per disturbi del comportamento alimentare;

j) monitoraggio infermieristico sulle ventiquattro ore destinato a persone clinicamente stabili e a persone portatrici di malattie croniche.

3. Le strutture di assistenza intermedia sono:

a) residenze sanitarie assistenziali (RSA), con riferimento ad attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere a), f) e g);

b) ospedali di comunità, con riferimento ad attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera c);

c) *hospice*, con riferimento ad attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere e) e h);

d) speciali unità di assistenza protratta (SUAP), con riferimento ad attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera d);

e) strutture specificamente dedicate ad attività, servizi e prestazioni riconducibili alle tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettera i);

f) strutture a gestione infermieristica per le attività, i servizi e le prestazioni di cui al comma 2, lettere f), g) e j);

g) strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per le attività, i servizi e le prestazioni di cui al comma 2, lettera b);

h) strutture di riabilitazione funzionale finalizzate all'età evolutiva.

4. L'accesso alle strutture intermedie, che avviene sette giorni su sette, è definito:

a) programmato, preceduto da una valutazione multidimensionale per i casi più complessi;

b) programmato senza valutazione multidimensionale per casistiche omogenee e con condivisione fra presidio ospedaliero e Dipartimento di assistenza distrettuale di cui all'articolo 15, comma 4;

c) programmato su esclusiva valutazione del distretto;

d) diretto dal pronto soccorso per le tipologie di assistenza di cui al comma 2, lettere f) e h), con condivisione fra presidio ospedaliero e Dipartimento di assistenza distrettuale di cui all'articolo 15, comma 4.

5. Per assicurare l'assistenza medica alle strutture di cui al comma 3, gli enti del Servizio sanitario regionale possono ricorrere a personale dipendente o a rapporto orario, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale e degli accordi integrativi regionali per la medicina generale.

Art. 21.

Farmacie convenzionate

1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale il Servizio sanitario regionale garantisce attività, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Le farmacie convenzionate assumono la funzione di «punti salute» distribuiti nel territorio.

2. La Regione stipula con le farmacie convenzionate accordi per disciplinare, anche in forma sperimentale, le modalità di erogazione di attività, servizi e prestazioni di cui al comma 1.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 2 sono previsti momenti formativi per i farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio, inerenti alle attività di cui al comma 1.

Art. 22.

Governmento della presa in carico

1. Presso gli enti del Servizio sanitario regionale è assicurata la funzione di centrale operativa quale strumento per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale.

2. La centrale operativa di cui al comma 1 assicura, in particolare:

a) identificazione dei bisogni;

b) integrazione tra attività, servizi e prestazioni dell'assistenza di prevenzione, dell'assistenza distrettuale, dell'assistenza ospedaliera nonché dell'assistenza di carattere sociale;

c) programmazione degli interventi di valutazione multidimensionale dei bisogni e progettazione personalizzata;

d) supporto alla continuità assistenziale;

e) supporto all'aderenza terapeutica;

f) supporto a campagne vaccinali;

g) supporto ai programmi di promozione della salute;

h) informazione all'utenza;

i) supporto ai programmi di promozione di stili di vita sani e interventi di prevenzione primaria e secondaria.


Capo III

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

Art. 23.

Dipartimento di prevenzione

1. Le attività, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono assicurati attraverso il Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e sono specificati, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale.



2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria, sono articolate in strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale.

3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 può individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il quale costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di cui al comma 2.

4. In relazione a peculiari attività a valenza sovra aziendale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono assicurare le prestazioni attraverso la costituzione di gruppi tecnici interaziendali e multiprofessionali.

Art. 24.

Promozione della salute

1. La Regione, attraverso gli enti del Servizio sanitario regionale, diffonde la cultura della promozione della salute e promuove reti e collaborazioni che coinvolgono tutti i settori sanitari e non sanitari nei processi che consentono alle persone e alle comunità di esercitare un maggior controllo sui determinanti sociali, economici e ambientali della salute.

2. La Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale sviluppano sistemi di valutazione, verifica, monitoraggio e miglioramento continuo dei risultati raggiunti attraverso iniziative e programmi di promozione della salute, sviluppati secondo i principi di evidenza scientifica. Sono sviluppati processi di informazione, comunicazione, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di promozione della salute per perseguire elevati livelli di adesione e favorire il cambiamento individuale agli stili di vita sani e, attraverso la comunicazione, vengono partecipati a tutti i diversi portatori di interesse i risultati raggiunti e lo stato di salute della popolazione.

3. La promozione della salute a livello regionale viene sviluppata negli enti del Servizio sanitario regionale attraverso figure professionali dedicate e adeguatamente formate.

Art. 25.

Sanità e benessere animale

1. La Regione persegue il miglioramento delle attività assicurate dai servizi veterinari pubblici regionali favorendo azioni coordinate per l'uniformità degli interventi volti al benessere animale, quale componente essenziale di un sistema integrato per la tutela della salute e sicurezza alimentare.

Capo IV

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 26.

Strutture ospedaliere

1. Il livello dell'assistenza ospedaliera assicura, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, le attività di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite attraverso le strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale.

3. Le attività di cui al comma 1, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, ivi compresi i posti letto, da articolarsi nelle singole unità operative, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 3 l'assistenza è garantita in relazione agli standard in essere alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018.

5. Il presidio ospedaliero è la struttura aziendale che assicura:

a) l'assistenza sanitaria alla persona affetta da patologia a insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale;

b) l'assistenza sanitaria attraverso attività programmabili nell'ambito di un contesto tecnologicamente e organizzativamente complesso;

c) l'assistenza sanitaria alla persona con disabilità affetta da patologia a insorgenza acuta con rilevante compromissione funzionale.

6. L'assistenza, organizzata secondo il modello «hub and spoke» ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018, è strutturata in base alla specializzazione, a livelli di complessità nonché alla differenziazione dell'offerta sanitaria, in relazione all'appropriatezza clinica e organizzativa. Il modello «hub and spoke» favorisce la progressiva specializzazione delle attività nelle sedi dei presidi ospedalieri. In ogni ente del Servizio sanitario regionale la rete di assistenza ospedaliera pubblica è assicurata, in relazione ai relativi presidi, in forma unitaria e in stretta collaborazione e integrazione con i servizi di assistenza primaria dei distretti. Le attività di ricovero in regime d'urgenza possono essere assicurate presso una sola sede del presidio ospedaliero e, qualora gli atti di programmazione regionale prevedano che le attività di ricovero in regime d'urgenza debbano essere garantite in più sedi del presidio ospedaliero, gli atti aziendali prevedono strutture distinte.

7. Presso tutte le strutture ospedaliere sono promossi e sostenuti, dal sistema sanitario regionale, in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità e loro familiari maggiormente rappresentative, percorsi specificamente strutturati di accoglienza e gestione delle persone



con disabilità e loro familiari, che a vario titolo accedono ai servizi ospedalieri, specie per le persone con bisogni di sostegno complessi e per quelle non collaboranti.

8. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 9 della legge regionale n. 27/2018 e in relazione a un'attuazione progressiva delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), le funzioni dell'assistenza ospedaliera sono assicurate attraverso reti tra presidi ospedalieri classificati, in relazione ai livelli di complessità delle specialità cliniche presenti, nelle seguenti tipologie:

a) presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti;

b) presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti;

c) presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle aziende presso le quali si realizza la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e le università degli studi ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999;

d) presidi ospedalieri specializzati.

Art. 27.

Presidi ospedalieri di base

1. I presidi ospedalieri di base di cui all'articolo 26, comma 8, lettera a), sono:

- a) Gorizia e Monfalcone;
- b) Latisana e Palmanova;
- c) San Daniele del Friuli e Tolmezzo;
- d) San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Art. 28.

Presidi ospedalieri di I e II livello

1. I presidi ospedalieri di cui all'articolo 26, comma 8, lettera b) e lettera c), sono:

- a) «Santa Maria degli Angeli» di Pordenone: presidio di I livello;
- b) «Santa Maria della Misericordia» di Udine: presidio di II livello;
- c) «Cattinara e Maggiore» di Trieste: presidio di II livello.

Art. 29.

Presidi ospedalieri specializzati

1. I presidi ospedalieri specializzati di cui all'articolo 26, comma 8, lettera d), assicurano l'assistenza ospedaliera relativamente a peculiari specialità e sono:

a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste, specializzato nell'area materno infantile;

b) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Centro di riferimento oncologico» di Aviano, specializzato nell'area oncologica;

c) Istituto di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» con sede a Udine e a Gemona del Friuli, specializzato nell'area della riabilitazione.

2. I presidi ospedalieri specializzati assicurano funzioni «hub» per il territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e possono essere ridefinite anche in relazione alla programmazione regionale.

3. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste sono attribuite le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27/2018 da svolgersi:

a) presso la sede di Trieste;

b) presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, di cui all'articolo 27, secondo la programmazione vigente.

4. Le modalità per il trasferimento delle funzioni di cui al comma 3, lettera b), sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina assicurano la continuità assistenziale tra ospedale e territorio anche, ove opportuno, attraverso specifici modelli organizzativi.

6. Per garantire la continuità assistenziale l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» assicura la definizione, lo sviluppo e il monitoraggio del progetto di assistenza e riabilitazione a favore di persone affette da mielolesione che accedono ad altre strutture pubbliche o private.

7. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati svolgono attività specialistica assicurando funzioni complementari e integrative per la rete di assistenza pubblica.

Capo V


RETI PER L'ASSISTENZA

Art. 30.

Reti per l'assistenza

1. Al fine di rispondere alla crescente complessità dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona e al fine di migliorare la presa in carico, il Servizio sanitario regionale, anche in relazione a quanto stabilito all'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 27/2018, e in attuazione al decreto del Ministero della salute n. 70/2015, sviluppa il modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi.

2. Al fine di assicurare lo sviluppo della continuità assistenziale, con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le reti professionali per patologia con il com-



pito di integrare le attività dell'assistenza ospedaliera con le attività dell'assistenza distrettuale, ivi comprese quelle dell'assistenza sociosanitaria.

3. Fatti salvi i centri già riconosciuti sulla base della previgente normativa, con deliberazione della Giunta regionale sono specificati criteri e modalità per l'identificazione, tra gli enti del Servizio sanitario regionale, dei centri di riferimento e specializzazione regionale. Il riconoscimento è effettuato con decreto del direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Art. 31.

Organizzazione nelle reti per l'assistenza

1. In relazione a quanto disposto all'articolo 30 e dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2018, ciascun ente del Servizio sanitario regionale, anche per sviluppare la valorizzazione e la responsabilizzazione professionale, organizza:

a) le attività del presidio ospedaliero favorendo la collaborazione dell'*equipe* multidisciplinare;

b) le attività delle professioni sanitarie favorendone il raggruppamento in aree per l'assistenza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti indirizzi operativi per perseguire l'uniformità dell'organizzazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 32.

Il sistema di emergenza urgenza territoriale

1. La funzione di emergenza urgenza territoriale è assicurata dalle aziende sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale n. 27/2018.

2. Al fine di garantire l'omogeneità negli standard di servizio e la massima integrazione delle attività di soccorso extraospedaliero, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2018 assicura la funzione di coordinamento che esercita attraverso:

a) la gestione di strutture operative regionali;

b) la predisposizione della proposta di Piano regionale di emergenza urgenza extraospedaliera, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Le aziende di cui al comma 1 esercitano la funzione attraverso una specifica articolazione organizzativa, funzionalmente afferente all'Azienda regionale di coordinamento per la salute.

4. Al fine di addivenire a una maggiore appropriatezza della presa in carico del paziente a medio-bassa criticità e per ridurre i tempi di attesa, gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle strutture di pronto soccorso, possono organizzare percorsi differenziati in base ai codici di accesso.

5. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute assicura il perseguimento dell'uniformità organizzativa tra le strutture regionali.

Art. 33.

Carenza medica

1. In attuazione alla normativa statale relativa alla carenza dei medici specialisti, la Regione attua una politica tesa al miglioramento continuo del sistema sanitario, anche attraverso la definizione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e dei medici specialisti quanto più coerente con i piani di fabbisogno di personale, anche nell'ottica di realizzare un'efficiente allocazione delle risorse umane.

2. Nelle more della definizione a livello statale di strumenti tesi a superare la situazione di carenza di cui al comma 1, qualora gli esiti delle procedure concorsuali o delle assunzioni non siano stati positivi, gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi libero professionali a medici specialisti in quiescenza, secondo modalità correlate alle esigenze assistenziali.

3. Al personale del Servizio sanitario regionale è riconosciuta pari dignità, nel rispetto dei peculiari ambiti di autonomia e responsabilità di ciascuna professione.

4. Al fine di fare fronte ai mutevoli bisogni assistenziali, la Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale sanitario e favorisce il coinvolgimento di tutti i professionisti operanti nei diversi ambiti di attività che richiedono un'integrazione interdisciplinare secondo la pianificazione regionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4, presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono costituiti gruppi di lavoro interprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale, con il compito di predisporre, sulla base di protocolli standardizzati condivisi fra il personale medico e la componente delle professioni sanitarie, linee di indirizzo approvate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, su temi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 5, oltre ai medici specialisti e alle professioni sanitarie coinvolte, partecipano anche un rappresentante dell'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dell'ordine professionale di riferimento in relazione alla linea di attività, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale.

Art. 34.

Soggetti erogatori privati accreditati


1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al contenimento dei tempi di attesa;

b) all'integrazione dell'attività di ricovero;

c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità.



3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il modello di concorrenza per la regolazione del rapporto con i soggetti erogatori privati accreditati.

Capo VI

RETI DI COLLABORAZIONE

Art. 35.

Ruolo delle università e degli enti scientifici

1. La Regione e le Università degli studi di Trieste e di Udine collaborano per garantire un miglioramento continuo nelle forme di assistenza alla popolazione e, a tal fine, individuano obiettivi e risorse per:

a) formazione di base, specialistica e continua *post-lauream* del personale del Servizio sanitario regionale;

b) ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;

c) attività assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;

d) promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunità regionale.

2. Le risorse per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai sensi dell'articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

3. La Regione per le finalità di cui al comma 1 favorisce forme di collaborazione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e con enti scientifici di ricerca operanti sul territorio regionale.

Art. 36.

Cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria

1. La Regione incentiva, attraverso gli enti del Servizio sanitario regionale, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario e sociosanitario in relazione alla propria programmazione sanitaria e sociosanitaria.

2. Per gli enti del Servizio sanitario regionale che insistono sui territori di confine, la cooperazione transfrontaliera in relazione alla programmazione sanitaria e sociosanitaria può essere realizzata attraverso progetti che, nel relativo sviluppo, possono consolidarsi in reti di collaborazione permanente.

Art. 37.

Centro di formazione per l'assistenza sanitaria

1. Per il mantenimento costante di una formazione aggiornata e per orientare il Servizio sanitario regionale verso un processo continuo di sviluppo della qualità formativa quale leva per il miglioramento dell'assistenza, la formazione specifica in medicina generale di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), nonché la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sono assicurate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute che assume la funzione di Centro per la formazione in sanità.

2. Gli indirizzi di sviluppo delle funzioni di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

3. Sino alla definizione di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i provvedimenti assunti sulla base della previgente normativa di cui all'articolo 8, commi da 7 a 11, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010).

4. Le funzioni attribuite alla Regione e ad altri enti del Servizio sanitario regionale dalla normativa vigente, nell'ambito di quanto stabilito al comma 1, devono intendersi attribuite all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

Art. 38.

Valorizzazione del personale

1. La Regione definisce gli indirizzi per la formazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane, per migliorare la professionalità a beneficio della qualità e dell'eccellenza dei servizi assistenziali assicurati sul territorio regionale.

2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e nell'ambito di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 3), della legge regionale n. 27/2018, le iniziative di formazione e valorizzazione garantiscono l'acquisizione e lo sviluppo di competenze per i diversi livelli di assistenza e per le relative aree di attività, anche favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicità, per realizzare omogeneità formativa indispensabile a mantenere livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale.

3. La Regione, per effetto della trasformazione demografica e dei correlati cambiamenti delle condizioni e dei bisogni di salute della popolazione nonché del generale quadro epidemiologico, promuove la diffusione di modelli organizzativi per la valorizzazione delle professioni operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Di-



sposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge anche elevando gli standard di welfare, in particolare di welfare generativo, gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema di assistenza promuovono iniziative di welfare aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati.

5. Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei cittadini sono una leva strategica al fine della promozione del cambiamento e del conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

6. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità presente presso il personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, gli stessi promuovono iniziative di lavoro agile secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e contrattuale.

7. La Regione, al fine di addivenire a una progressiva omogeneità regionale, favorisce forme di confronto e contrattazione sovra aziendale presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute su specifiche materie e secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali e contrattuali.

8. Presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono essere costituite reti professionali tecnico-amministrative e dei servizi delle professioni sanitarie, con il compito di favorire l'adozione di procedure di qualità condivise su singoli temi, al fine di perseguire l'uniformità regionale e favorire adeguate forme di scambio di esperienze e di adozione comune delle migliori pratiche.

9. Gli enti del Servizio sanitario regionale orientano la gestione delle risorse umane a modelli di qualità anche secondo i migliori standard internazionali.

TITOLO III

SANITÀ DIGITALE E SVILUPPO TECNOLOGICO

Art. 39.

Informatizzazione del Servizio sanitario regionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), e dall'articolo 4 della legge regionale n. 27/2018 la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in particolare:

a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività istituzionali e, al fine di garantire un efficace flusso informativo e il miglioramento dei processi clinici e am-

ministrativi, pianifica le azioni e gli interventi necessari a realizzare l'interoperabilità e l'integrazione del Sistema informativo socio sanitario regionale (SISSR);

b) assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi per la sanità digitale anche in relazione al programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'*e-government* e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2011.

Art. 40.

Tecnologie sanitarie

1. Ai fini di garantire condizioni di sicurezza e ammodernamento tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la procedura di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), punto 3), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), si applica anche a specifiche tecnologie sanitarie individuate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le tecnologie di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 26/2015, sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri standard di riferimento.

TITOLO IV

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Capo I

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 41.

Pianificazione regionale

1. L'attività di pianificazione regionale sanitaria e sociosanitaria definisce gli obiettivi strategici nel lungo periodo.


2. Gli atti di pianificazione possono avere contenuto generale o settoriale.

Art. 42.

Soggetti della pianificazione

1. L'attività di pianificazione è svolta dalla Regione.

2. Partecipano all'attività di pianificazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti del Servizio sanitario regionale, gli enti locali, le università degli studi regionali, la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie di cui all'articolo 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), le organizzazioni maggiormente rap-



presentative nel settore sanitario e sociale, gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini, nonché gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 43.

Strumenti della pianificazione dell'organo di governo

1. Gli strumenti della pianificazione regionale sanitaria e sociosanitaria, anche in considerazione dei Patti per la salute tra Stato e regioni, sono:

- a) il piano regionale sanitario e sociosanitario;
- b) i piani regionali settoriali;
- c) i progetti obiettivo.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

Art. 44.

Programmazione

1. L'attività di programmazione definisce gli obiettivi e le attività per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati dalla Regione in sede di pianificazione regionale.

Art. 45.

Soggetti della programmazione

1. L'attività di programmazione è svolta dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli enti locali.

2. Partecipano all'attività di programmazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti di cui all'articolo 42, comma 2.

Art. 46.

Partecipazione degli enti locali all'attività di pianificazione e programmazione

1. Gli enti locali partecipano all'attività di pianificazione e programmazione in campo sanitario e sociosanitario attraverso:

a) il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), a livello regionale;

b) la Conferenza dei sindaci ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/2018, a livello aziendale;

c) l'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, a livello di distretto-ambito.

2. Alle sedute della Conferenza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni può partecipare il direttore del distretto del territorio di relativa competenza.

Art. 47.

Strumenti della programmazione

1. Lo strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario è l'atto recante le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dal titolo III della legge regionale n. 26/2015, gli strumenti della programmazione sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale sono:

a) il piano attuativo, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica;

b) il programma preliminare degli investimenti, il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli investimenti da realizzare.

3. Gli enti del Servizio sanitario regionale regolano le attività sanitarie e sociosanitarie del distretto attraverso il programma delle attività territoriali (PAT).

4. Gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti locali attraverso un atto di intesa concordano le attività sociosanitarie relative all'intersectorialità di interventi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006.

5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 3 e 4 si raccordano con gli atti di pianificazione e programmazione regionali.

Art. 48.

Piano regionale sanitario e sociosanitario

1. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario definisce, in coerenza con i contenuti del Piano sanitario nazionale, dei Patti per la salute e dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, le strategie regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria e si raccorda con il Piano sociale regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006.

2. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 e previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.

3. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario è efficace fino all'approvazione del nuovo Piano.

Art. 49.

Piani regionali settoriali e progetti obiettivo

1. In relazione alle attività di pianificazione dei settori sanitario e sociosanitario, i piani regionali settoriali e i progetti obiettivo sono atti che intervengono su specifici settori.



2. I progetti obiettivo sono atti finalizzati all'aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, al fine di perseguire la più ampia tutela di soggetti fragili destinatari del progetto.

3. I piani di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 2.

4. I piani regionali settoriali e i progetti obiettivo sono efficaci fino all'approvazione dei relativi nuovi piani.

Art. 50.

Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale approva entro il 30 settembre le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale con le quali vengono individuati gli obiettivi annuali e le modalità per la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria triennale, nonché i criteri di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Le linee annuali di cui al comma 1 sono adottate previo parere del consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015.

Art. 51.

Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale

1. Il processo di programmazione triennale a livello aziendale è volto a definire obiettivi strategici, politiche gestionali e linee di sviluppo organizzativo evolutive dell'ente nel medio termine, in coerenza con il Piano regionale sanitario e sociosanitario e con i piani regionali settoriali e progetti obiettivo.

2. Il direttore generale approva il piano di cui al comma 1 recante:

- a) obiettivi strategici a livello aziendale;
- b) politiche gestionali e interventi su struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, nonché risorse.

Art. 52.

Approvazione e consolidamento degli atti di programmazione

1. La proposta del piano attuativo degli enti del Servizio sanitario regionale, predisposta ai sensi degli articoli 32 e 41 della legge regionale n. 26/2015, entro il 31 ottobre è approvata dal direttore generale e con immediatezza trasmessa, ove necessario in relazione ai relativi ambiti di competenza, alla Conferenza dei sindaci o al consiglio delle autonomie locali, e all'università degli studi, per l'acquisizione dei relativi pareri da rilasciarsi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa, per le attività di negoziazione, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

3. Agli esiti delle attività di negoziazione il piano attuativo, corredato della relazione del collegio sindacale, è definitivamente approvato dal direttore generale entro il 30 novembre ed è trasmesso con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute e alla Regione-Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con deliberazione della Giunta regionale è approvato il «Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale».

5. Il Piano triennale e di sviluppo strategico e organizzativo aziendale di cui all'articolo 51 è approvato con le modalità di cui ai commi da 1 a 4, ed è aggiornato annualmente nell'ambito del piano attuativo.

Art. 53.

Funzioni di Governance

1. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative e contabili ai fini di cui all'articolo 52, comma 4.

2. Le attività di negoziazione di cui all'articolo 52 sono curate:

- a) dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario regionale;
- b) dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per quanto riguarda l'Azienda regionale di coordinamento per la salute.


3. Ai fini di quanto previsto all'articolo 52, comma 4, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva una proposta di «Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale» da sottoporre alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al fine dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute assicura il sistema di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale di cui al titolo III, capo IV, della legge regionale n. 26/2015 e fornisce indicazioni contabili agli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 54.

Atto aziendale

1. Ai fini dell'approvazione, entro il 30 aprile 2020, della deliberazione della Giunta regionale di cui dall'articolo 15, comma 6, per l'assistenza distrettuale, di cui all'articolo 17, comma 6, per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali, di cui all'articolo 23, comma 1, per la prevenzione collettiva e sanità pubblica, e di cui all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 29, comma 2, per l'assistenza ospedaliera, e in relazione all'approvazione dei relativi atti aziendali, gli enti del Servizio



sanitario regionale, entro il 29 febbraio 2020 propongono alla Regione e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute la collocazione delle relative funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro il 31 marzo 2020, esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un parere di coerenza funzionale in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali.

3. L'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 1 avviene previa informativa alla Commissione consiliare competente.

4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, per le attività di assistenza distrettuale, dall'articolo 17, comma 1, per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali, dall'articolo 23, comma 2, per le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, nonché dall'articolo 26, comma 2, per le attività di assistenza ospedaliera, e in coerenza a quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario regionale, entro il 31 maggio 2020, trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute la proposta di atto aziendale recante la relativa disciplina di organizzazione e di funzionamento.

5. La complessità delle strutture aziendali, in relazione alle attività da garantire, è stabilita da ciascun direttore generale.

6. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4, propone eventuali interventi correttivi ed esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il parere di compatibilità, anche economico finanziaria, in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali.

7. La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, acquisito il parere di compatibilità di cui al comma 6, rilascia all'ente il nulla osta per l'adozione o la modifica del relativo atto aziendale.

Art. 55.

Approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale

1. Per l'approvazione e il consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 52, commi 1, 2 e 3, nonché l'articolo 53, comma 3.

2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il bilancio di esercizio consolidato dell'esercizio precedente.

Capo II

MODIFICHE AL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2015

Art. 56.

Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 26/2015

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 26/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Processo di controllo*). — 1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:

- a) controllo trimestrale di cui all'articolo 44;
- b) controllo annuale.

2. Gli obiettivi di *performance* degli enti del Servizio sanitario regionale sono monitorati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e detti enti possono presentare proposte di modifica in sede di rendicontazione trimestrale.

3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo di cui al comma 1.

4. Il processo di controllo della gestione dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui al comma 1 è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.».

Art. 57.

Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015

1. L'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015 è sostituito dal seguente:


«Art. 44 (*Controllo trimestrale della gestione*). — 1. Il direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Ai fini di cui al comma 1, il direttore generale valuta, con periodicità almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di *budget*.

3. Il direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i *report* trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.

4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti.

5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso, il primo, il secondo e il terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.».



Art. 58.

*Modifiche all'articolo 45
della legge regionale n. 26/2015*

1. All'articolo 45 la parola «quadrimestrali» è sostituita dalla seguente: «trimestrali».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 6/2006

Art. 59.

*Sostituzione dell'articolo 23
della legge regionale n. 6/2006*

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali*). — 1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.

2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.

3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;

b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;

c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;

d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;

e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;

f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;

h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;

i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;

j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.

4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale e conserva efficacia sino all'approvazione di quello successivo. È approvato dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dallo stesso.

5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.».

Art. 60.

*Inserimento dell'articolo 23-bis
nella legge regionale n. 6/2006*

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Piani regionali settoriali sociali*). —

1. La Regione promuove la realizzazione del sistema integrato anche tramite l'adozione di atti di programmazione relativi a specifiche aree di intervento ovvero a problematiche sociali emergenti, di seguito denominati Piani regionali settoriali sociali.

2. I Piani regionali settoriali individuano gli obiettivi da conseguire, le azioni da realizzare e le relative modalità, le risorse dedicate, i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definiscono le attività per la verifica e la valutazione dei risultati.

3. I Piani regionali settoriali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso.».

Art. 61.

*Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale
n. 6/2006*

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Piano di zona*). — 1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei comuni associati negli ambiti territoriali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.

2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.

3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, preven-



zione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.

4. Il PDZ definisce in particolare:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
- c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
- d) le modalità organizzative dei servizi;
- e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;
- f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente e dei comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;
- g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con l'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;
- j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.

5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

6. Il PDZ è definito dai comuni associati di cui al comma 1, con il concorso dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328/2000 attivi nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato a livello locale. In particolare è assicurato il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal direttore generale dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente. È sottoscritto altresì dai presidenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finaliz-

zata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.

8. Il PDZ ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Il PDZ è aggiornato annualmente mediante Piani attuativi annuali (PAA) che declinano per l'anno di riferimento le azioni che si intendono realizzare e le relative risorse da impiegare.

9. Ai fini della programmazione congiunta delle attività di cui al comma 4, lettera e), che richiedono unitamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale finalizzate a garantire, entro un quadro unitario, percorsi integrati per il benessere della persona, il PAA, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), contiene un apposito allegato di programmazione integrata locale in materia sociosanitaria che prevede azioni individuate congiuntamente tra il servizio sociale dei comuni e l'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente con il coinvolgimento di tutte le strutture operative, relative alle seguenti aree di integrazione sociosanitaria:

- a) prestazioni a persone non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse;
- b) prestazioni a persone affette da patologie con indicazione di cure palliative;
- c) prestazioni a persone con disabilità;
- d) prestazioni a minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo;
- e) prestazioni a persone con disturbo mentale;
- f) prestazioni a persone con dipendenza patologica;
- g) prestazioni di assistenza distrettuale a minori, donne, coppie e famiglie.

10. Il documento recante le azioni programmate in materia di integrazione sociosanitaria, regolate con atto di intesa tra gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario regionale, è allegato al PAA e al Piano attuativo del corrispondente ente del Servizio sanitario.».

Art. 62.

Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Commissione regionale per le politiche sociali*). — 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato e può promuovere iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.



3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
- b) il direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) il direttore dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute o suo delegato;
- d) i direttori di servizio competenti in materia di protezione sociale, integrazione socio sanitaria e Terzo settore o loro delegati;
- e) due rappresentanti designati da ANCI Federsanità;
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Friuli-Venezia Giulia;
- g) un rappresentante designato dalla Conferenza dei servizi sociali dei comuni di cui all'articolo 20-bis;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) tre rappresentanti designati dal *forum* del Terzo settore;
- j) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
- k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- l) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.

4. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

5. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. In relazione agli argomenti trattati sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi.

6. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.».

TITOLO V

STRUTTURE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 63.

Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie

1. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è rilasciata dal comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia edilizia ai sensi della normativa vigente.

2. Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, acquisisce dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, il preventivo parere di compatibilità del progetto con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

3. Le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e quella delle strutture private sono rilasciate, rispettivamente, dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, e dall'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, sulla base della verifica di conformità ai requisiti prescritti.

5. Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dall'ente del Servizio sanitario regionale è rilasciata dallo stesso.

6. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie;

b) la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie e all'esercizio delle relative attività.


7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.

8. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali.

Art. 64.

Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie

1. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente



te alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché della conformità ai requisiti adottati in coerenza con la vigente normativa di riferimento.

2. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai fini autorizzativi di cui all'articolo 63;

b) la procedura per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento delle strutture.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.

4. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto degli accordi contrattuali stipulati da detti enti con le strutture private accreditate.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.

Art. 65.

Accordi contrattuali

1. Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.

2. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure attuative di cui al comma 1.

4. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite nomenclatori tariffari, repertori prestazionali e per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l'intensità assistenziale della prestazione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i nomenclatori tariffari, i repertori prestazionali e gli specifici percorsi assistenziali di cui al comma 4.

6. I criteri, i limiti e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle strutture di assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti sono definiti con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui al comma 6 sono abrogati i commi da 1 a 5-bis dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997).

Art. 66.

Controlli sulle prestazioni erogate

1. Ai fini dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private di cui all'articolo 65.

2. L'attività di controllo sulle prestazioni erogate è assicurata da un organismo istituito in seno alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, denominato Nucleo regionale di controllo, la cui composizione è stabilita con la deliberazione giuntale di cui al comma 1. Il Nucleo è composto da più componenti, anche in rappresentanza dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ne assume la presidenza.

3. Il Nucleo regionale di controllo, nominato con deliberazione della Giunta regionale, coordina e verifica l'appropriatezza e l'uniformità dei controlli di cui al comma 1 di competenza degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano annuale dei controlli.

Art. 67.

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione della normativa vigente in materia di esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria trovano applicazione gli articoli 4-bis e 4-ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).


TITOLO VI

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 68.

Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.



2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle attività assicurate dagli enti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2018, viene effettuata in considerazione:

a) del numero della popolazione degli ambiti territoriali di competenza, corretto per età, indice di morbilità, esito assistenziale e indice di dipendenza assistenziale;

b) dei costi connessi alle funzioni assicurate, anche in relazione a specifici progetti o obiettivi.

3. Per i fini di cui al comma 1, il finanziamento in conto capitale del Servizio sanitario regionale avviene tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 26/2015.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), e comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, si provvede, relativamente alle spese correnti, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità di cui all'articolo 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità di cui all'articolo 66 e all'articolo 27 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'articolo 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 70.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. In particolare, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale, anche alla luce dei risultati dell'attività di coordinamento e controllo effettuata dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 27/2018, presenta al consiglio regionale una relazione che contiene i risultati del processo di riorganizzazione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento a:

a) andamento dei costi complessivi e dettagliati del sistema, in relazione all'ambito sanitario e sociosanitario;

b) stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;

c) numero di atti di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I, approvati e relativo grado di attuazione e raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito web del consiglio regionale.

4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in occasione delle attività di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I.

Art. 71.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto previsto dalla presente legge e, in particolare:

a) la legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale);

b) gli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);



c) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

2. La legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 9, e per l'articolo 29, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

3. Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.

Art. 72.

Disposizioni transitorie

1. Il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» e il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli», nominati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 27/2018, ai fini di cui agli articoli 32 e 41 della legge regionale n. 26/2015, a garanzia della continuità dell'assistenza, approvano gli atti di programmazione aziendale sanitaria e sociosanitaria in relazione all'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 27/2018, sulla base di quanto stabilito dalle linee annuali per la gestione di cui all'articolo 50.

2. Fino al 31 dicembre 2019, gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla base della previgente normativa.

3. Per l'anno 2020 i direttori generali dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale recepiscono, entro il 10 gennaio 2020, la programmazione della gestione commissariale degli enti del Servizio sanitario regionale come stabilito dall'articolo 11 della legge regionale n. 27/2018.

4. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli» e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

5. Le poste di credito e debito risultanti dagli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» sono trasferite nel bilancio dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

Art. 73.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano il decreto legislativo n. 502/1992, il decreto legislativo n. 517/1999 e le altre norme statali e regionali vigenti.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 dicembre 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) e in particolare l'art. 4, comma 20 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'art. 4, comma 21 della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi nonché le modalità di rendicontazione della spesa;



Vista la delibera n. 1505 di data 6 settembre 2019 con la quale Giunta regionale ha approvato in via preliminare lo schema del predetto regolamento, al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi del citato art. 8, comma 3, lettera *d*) della legge regionale 12/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 ottobre 2019;

Vista il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 1787;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(*Omissis*).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.
Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni della Regione, anche in forma associata.

Art. 3.
Interventi finanziabili

1. Sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento:

a) realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali o intercomunali di cui all'art. 183, comma 1, lettera *mm*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) ampliamento di centri di raccolta esistenti;

c) manutenzione straordinaria di centri di raccolta esistenti;

d) allestimento.

2. L'intervento di ampliamento di cui al comma 1, lettera *b*) può riferirsi sia all'estensione delle tipologie di rifiuti conferibili sia all'estensione della superficie del centro di raccolta.

3. L'allestimento del centro di raccolta è finanziabile sia come intervento singolo sia nell'ambito di una delle altre tipologie di intervento di cui al comma 1.

4. Non sono finanziabili interventi relativi ad impianti di stoccaggio dei rifiuti urbani, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) sono esclusivamente riferibili a centri di raccolta in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su aree di proprietà comunale e in conformità ai requisiti tecnico gestionali di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 aprile 2008.

Art. 4.
Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 1° marzo di ogni anno come previsto dall'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all'allegato A e disponibile sul sito internet della Regione.

2. Qualora l'intervento sia promosso in forma associata da più comuni, la domanda è presentata dal comune capofila, nel quale avrà sede il centro di raccolta.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:

a) scheda tecnica di cui all'allegato B relativa all'intervento compilata in ogni sua parte;

b) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;

c) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, completa di planimetria, quadro economico e cronoprogramma, anche finanziario, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*);

d) relazione descrittiva dell'intervento nel caso di solo allestimento;

e) copia dell'eventuale convenzione tra comune capofila e comuni associati, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

f) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento;

g) dichiarazione attestante che l'Iva costituisce o non costituisce un costo;

h) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *e*) ed *f*) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);



i) dichiarazione che il centro di raccolta opera in conformità al decreto ministeriale 8 aprile 2008.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale 34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 3, lettera h) è condizione necessaria per l'accesso al contributo.

5. È possibile presentare una sola domanda per anno. Le domande hanno ad oggetto un unico intervento, ad esclusione dell'allestimento.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese per i lavori indicate nel quadro economico redatto ai sensi all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002).

2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'allestimento relative all'acquisto di attrezzature funzionali al conferimento, alla raccolta e al prelievo dei rifiuti, nonché alla corretta gestione del centro in conformità ai requisiti tecnico gestionali di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 aprile 2008, quali, ad esempio, dispositivi di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, attrezzature per la pesatura dei rifiuti, container scarrabili o altri contenitori, fotocamere, strumentazioni hardware, stampanti.

3. L'Iva è ammissibile a contributo solo qualora costituisca un costo per il comune.

4. Sono escluse dal contributo le spese per l'acquisto delle aree interessate dall'intervento.

Art. 6.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al comune richiedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato, nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e dei rispettivi punteggi come specificati all'allegato C:

a) tipologia di intervento tra: nuova realizzazione, ampliamento, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o allestimento punti da 2 a 8;

b) numero di comuni serviti punti da 0 a 3;

c) presenza, sul territorio comunale o intercomunale di riferimento della domanda, di altri centri di raccolta punti da 0 a 1;

d) presenza all'interno del centro di raccolta di spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo oppure di aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo o alla raccolta di beni riutilizzabili punti 1 per ciascuna area;

e) numero di abitanti serviti punti da 0 a 6.

3. Il numero di abitanti serviti è determinato con riferimento alla popolazione residente nel comune interessato, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio demografico ISTAT disponibile.

4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi dati validati dalla sezione regionale del catasto dei rifiuti di-

sponibili. Nel caso di comuni che hanno presentato la domanda in forma associata, la percentuale di raccolta differenziata è data dalla media dei valori di raccolta differenziata dei singoli comuni.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8.

Cumulo

1. Qualora il comune dichiarerà la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'ente per la medesima finalità.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'art. 5 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'art. 4, comma 3, lettera c).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dal termine assegnato per l'esecuzione dell'intervento finanziato.

4. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'art. 4, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del comune in conformità a quanto previsto all'art. 57 della legge regionale 14/2002. Il saldo è erogato a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'art. 11.

Art. 11.


Rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il comune presenta la dichiarazione di cui all'art. 42, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario dei contributi concessi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di erogazione finale del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.



Art. 13.
Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A, si provvede con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 14.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

Art. 16.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*)

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0191/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei Comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi da 51 a 54 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni, contributi per l'acquisto di aree e di immobili, da destinare alla realizzazione dei parchi tematici di cui all'art. 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019);

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 53 della legge regionale n. 13/2019, il quale dispone che con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 13/2019, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 1785;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici.

(*Omissis*).

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei comuni, dei contributi di cui all'art. 4, comma 51 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) nonché le modalità di rendicontazione della spesa.



2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisto di aree e di immobili, da destinare alla realizzazione dei parchi tematici che saranno costituiti con le modalità indicate dall'art. 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019).

3. I parchi tematici di cui al comma 2 saranno finalizzati alla diffusione e alla formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile e saranno luoghi in cui conoscenze, competenze, esperienze e ricerca, di elevato profilo, verranno messe a disposizione delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti nonché di altri organismi, operanti sul territorio regionale, che intendono affrontare un percorso di innovazione dei processi industriali, di sviluppo di tecnologie pulite, di utilizzo più efficiente delle risorse, di risparmio energetico, anche in una prospettiva di transizione verso un'economia circolare quale elemento di impulso della competitività; i parchi tematici saranno, altresì, luoghi di educazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul risparmio energetico anche nei confronti degli studenti e dei cittadini in generale.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili gli interventi di acquisto che interessano le aree e gli immobili, da destinare alla realizzazione dei parchi tematici, di seguito indicati:

- a) terreno edificabile con edifici preesistenti da demolire;
- b) terreno edificabile privo di edifici preesistenti;
- c) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, da recuperare;
- d) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, già oggetto di un intervento di recupero;
- e) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, al grezzo;
- f) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, di nuova costruzione.

Art. 3.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito istituzionale della regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) la scheda tecnica di cui all'allegato B al presente regolamento, relativa all'intervento di acquisto sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente;
- b) relazione illustrativa recante la corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione del terreno o dell'edificio o del complesso di edifici, oggetto dell'intervento di acquisto;
- c) la perizia di stima del valore del terreno, o dell'edificio o del complesso di edifici, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente;
- d) indicazione dell'ammontare delle spese notarili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 4.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, non superiore a quindici giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione al comune richiedente.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per l'intervento di acquisto di cui all'art. 2;
- b) le spese notarili;
- c) l'IVA qualora costituisca un costo per il comune.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, attribuite secondo l'ordine della graduatoria.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata in base al punteggio totale risultante dall'applicazione dei criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento, concernenti tipologia, superficie, localizzazione, rilevanza sotto il profilo della tutela paesaggistica dei terreni e degli edifici.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento di acquisto e non per singole voci di spesa.

2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

3. Con il provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'esecuzione dell'intervento di acquisto, nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dal citato termine assegnato per l'acquisto.

4. La concessione del contributo è disposta sulla base della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento di acquisto sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziati, è finanziata a condizione che il comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del comune, nei limiti delle risorse impegnate.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il comune presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta e il provvedimento comunale di destinazione dell'immobile alle finalità di cui all'articolo 1.



2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione, la Direzione centrale competente in materia di ambiente emette il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il comune beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'immobile per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile di cui al comma 1.

Art. 10.
Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 11.
Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che:

a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di *start-up* imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start up* innovative, di seguito denominato «Fondo di garanzia per il *venture capital*», nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il *venture capital* sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle *start up* innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'*equity*;

c) la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto l'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede la definizione della '*start-up* innovativa' e ne stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il quale:

a) all'art. 2, punto 67), stabilisce che per '*garanzia*' si intende l'impegno scritto ad assumersi la responsabilità totale o parziale delle operazioni di un terzo consistenti, tra l'altro in «strumenti di quasi-*equity*» cioè, ai sensi del precedente punto 66), «investimenti strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in *equity*, o come capitale privilegiato (*preferred equity*)»;

b) all'art. 22 disciplina gli 'aiuti alle imprese in fase di avviamento' (*start-up*) e, in particolare, al paragrafo 3, lettera *b)*, prevede che tali aiuti possono essere erogati sotto forma di garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni, una copertura non superiore all'80% e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro, o di 2,25 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea del medesimo trattato; per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia; per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale;

Visto altresì l'art. 2, punto 80), del regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede la definizione di '*impresa innovativa*' e ne stabilisce i requisiti;

Visto l'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede la definizione di PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa) e stabilisce i requisiti che determinano le diverse categorie di imprese;

Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);



Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 1772;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la disciplina degli interventi a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative (di seguito 'Fondo'), finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative di investimento di *venture capital* e, in particolare, l'acquisizione di partecipazioni di minoranza da parte di soggetti investitori nel capitale sociale delle *start-up* innovative.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Comitato di gestione»: il comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

b) «soggetti beneficiari finali»: le *start-up* innovative destinate all'investimento di *venture capital* assistito dalla garanzia del Fondo;

c) «*start-up* innovativa»: società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), avente i requisiti di cui al comma 2 del medesimo art. 25, come da definizione riportata nell'allegato A, modificabile con decreto del direttore centrale della direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa statale di riferimento;

d) «soggetto investitore»: il soggetto che effettua l'iniziativa di investimento di *venture capital* nel soggetto beneficiario finale;

e) «investimento in *equity*»: conferimento di capitale non privilegiato al soggetto beneficiario finale, investito in contropartita della proprietà di una quota corrispondente di quello stesso soggetto beneficiario finale;

f) «investimento in quasi-*equity*»: in conformità all'art. 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) n. 651/2014, debito non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e il debito convertibile in *equity*, oppure capitale privilegiato (*preferred equity*);

g) «investimento di *venture capital*»: investimento in *equity* e investimento in quasi-*equity*;

h) «impresa in fase di avviamento»: impresa avente le caratteristiche di cui alla definizione dell'art. 22, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, riportata nell'allegato B, modificabile con decreto del direttore centrale della direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa europea di riferimento;

i) «Segreteria»: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito 'FRIE') di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012 e dei fondi nel suo ambito costituiti, in base alla convenzione di cui all'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002);

j) «data dell'ammissione alle procedure concorsuali»: data dell'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza del tribunale di dichiarazione di fallimento ovvero del decreto del tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero dell'ammissione alle altre procedure concorsuali ovvero del sequestro disposto dal tribunale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

k) «Bando»: bando approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive con riferimento al FRIE e pubblicato sul sito internet della regione, che individua le modalità di presentazione dell'iniziativa da parte del soggetto investitore al Comitato di gestione per il tramite della segreteria;

l) «istanza»: atto con cui il soggetto investitore presenta richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, in conformità allo schema previsto nel bando.

Art. 3.

Iniziative ammissibili

1. Con l'istanza il soggetto investitore presenta al Comitato di gestione un'iniziativa di investimento di *venture capital* in un soggetto beneficiario finale, la quale deve contemplare, in ogni caso, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale del soggetto beneficiario finale medesimo.

2. Gli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa di cui al comma 1:

a) hanno una durata minima di tre anni, da calcolare a partire dalla data di perfezionamento dell'investimento o, nel caso in cui il perfezionamento avvenga in più *tranche*, dalle date di perfezionamento delle *tranche* dell'investimento;

b) sono regolati da accordi di finanziamento che disciplinano le caratteristiche finanziarie dell'investimento e le attività di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa fornita dai soggetti investitori ai soggetti beneficiari finali.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 è basata sulla positiva valutazione del *business plan* del soggetto beneficiario finale da parte del soggetto investitore, effettuata secondo criteri di professionalità e buona fede.



Art. 4.

Regime degli aiuti

1. Le garanzie a valere sul Fondo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 con specifico riferimento all'art. 22 «Aiuti alle imprese in fase di avviamento».

Art. 5.

Cumulo degli aiuti

1. Le garanzie del Fondo possono essere cumulate con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 6.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali

1. Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital in *start-up* innovative che:

- a) hanno sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia e
- b) sono imprese in fase di avviamento.

2. Non sono comunque ammissibili le iniziative riguardanti *start-up* innovative:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 7.

Requisiti di ammissibilità dei soggetti investitori

1. Possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere intermediari finanziari o società di partecipazione ai sensi dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

b) essere attivi da almeno cinque anni;

c) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in *equity* o di investimenti in *quasi-equity* strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.

2. Non sono comunque ammissibili i soggetti investitori:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001.

Art. 8.

Operazioni di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Nell'ambito degli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa presentata dal soggetto investitore, la garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento (di seguito 'operazioni ammissibili'):

a) investimenti in *quasi-equity* strutturati come capitale privilegiato da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con «opzione put»;

b) investimenti in *quasi-equity* strutturati in forme diverse dal capitale privilegiato, da effettuare congiuntamente agli investimenti di cui alla lettera a).

2. Nel caso in cui l'iniziativa contempli anche gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), l'importo delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera a), non deve essere inferiore a 1/5 di quello degli investimenti di cui al comma 1, lettera b).

3. La garanzia del Fondo può assistere gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), anche se l'iniziativa contempla congiuntamente, in luogo dell'effettuazione delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera a), l'effettuazione di un investimento in *equity* nel soggetto beneficiario finale, al quale, tuttavia, non si applica la garanzia del Fondo. In questo caso, l'importo minimo dell'investimento in *equity* deve essere pari ad almeno 1/10 di quello delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera b).

Art. 9.

Condizioni della garanzia del Fondo

1. La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 70 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale pari a un milione di euro.

2. La garanzia del Fondo interviene nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati per operazione ammissibile da parte del Comitato di gestione, in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la copertura del Fondo interviene, nei limiti di importo e di percentuale di copertura deliberati dal Comitato di gestione, sull'ammontare della perdita dato:

a) nel caso di vendita delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione e compravendita del soggetto investitore;

b) nel caso di liquidazione volontaria o concorsuale del soggetto beneficiario finale, dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore di realizzo delle quote o azioni da parte del soggetto investitore;

c) nel caso di azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite del soggetto beneficiario finale, dalla conseguente riduzione di valore rispetto al prezzo di acquisto delle azioni o quote, al netto, in ipotesi di cessione del diritto d'opzione, del valore di realizzo del diritto d'opzione medesimo, qualora sussistente;

d) nel caso di mancato esercizio dell'opzione *put* alla scadenza del termine ultimo previsto o, più in generale, della mancata vendita delle quote o azioni privilegiate o del corrispondente diritto d'opzione a tale scadenza, dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione del soggetto investitore, e il valore di ipotetico realizzo delle azioni o quote determinato con perizia giurata da un esperto iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio incaricato dal soggetto investitore.

4. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), la copertura del Fondo interviene sull'ammontare dato dall'esposizione per capitale del soggetto investitore nei confronti del soggetto beneficiario finale, calcolato al momento della presentazione della richiesta di escussione della garanzia del Fondo.


5. Sulle operazioni ammissibili contemplate dall'iniziativa non può essere acquisita dal soggetto investitore alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo, pena la decadenza di quest'ultima.

6. La garanzia del Fondo è prestata solamente in favore del soggetto investitore ed è escutibile solamente da quest'ultimo.

Art. 10.

Gestione del Fondo

1. Il Fondo, costituito nell'ambito del FRIE, è amministrato dal Comitato di gestione che delibera, nel limite delle risorse disponibili, la concessione delle garanzie.



2. Le garanzie del Fondo possono essere rilasciate in misura complessiva non superiore alla dotazione del Fondo, salvi gli importi residui disponibili dallo scarico, anche eventualmente parziale, di garanzie pregresse.

Art. 11.

Procedura di ammissione alla garanzia del Fondo

1. L'iniziativa è presentata dal soggetto investitore al Comitato di gestione, per il tramite della segreteria, con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal bando. Con la presentazione dell'iniziativa il soggetto investitore specifica le operazioni ammissibili per le quali è richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo.

2. In conformità all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), l'ammissione alla garanzia del Fondo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari finali e dei soggetti investitori, ciascuno per quanto di competenza, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione dell'iniziativa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

3. Gli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa non devono essere già deliberati dai soggetti investitori al momento della presentazione dell'iniziativa medesima, salvo che la deliberazione dell'investimento sia stata adottata non oltre sei mesi dalla presentazione e sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

4. Le iniziative presentate sono istruite dalla segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, verificate la completezza dell'istanza e la coerenza degli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa con quanto previsto dal presente regolamento, la segreteria sottopone al Comitato di gestione la deliberazione di accoglimento dell'iniziativa e di ammissione alla garanzia delle operazioni ammissibili. Verificata la disponibilità di risorse sul Fondo, il Comitato di gestione adotta la deliberazione sull'istanza entro i successivi trenta giorni. I termini sono sospesi nei casi di cui all'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Nel caso in cui l'iniziativa o la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo sia rigettata, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, la segreteria comunica tempestivamente ai soggetti investitori i motivi ostativi. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti investitori hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

6. L'ammissione alla garanzia del Fondo non comporta commissioni di gestione a carico del soggetto investitore o del soggetto beneficiario finale.

Art. 12.

Deliberazione e perfezionamento degli investimenti

1. Nel caso di investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto investitore alla data di presentazione dell'iniziativa medesima, gli investimenti medesimi devono essere deliberati dal soggetto investitore entro il termine di sei mesi dalla data in cui il Comitato di gestione ha concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. Entro il medesimo termine deve essere data comunicazione alla segreteria della deliberazione di concessione degli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa.

2. Gli investimenti di *venture capital* contemplati dall'iniziativa sono perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di notificazione al soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo.

3. Per perfezionamento dell'investimento di *venture capital* si intende, a seconda dei casi:

a) il versamento al soggetto beneficiario finale dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione, nel caso degli investimenti in quasi-*equity* strutturati come capitale privilegiato e degli investimenti in *equity*;

b) l'erogazione e/o la messa a disposizione del soggetto beneficiario finale dell'importo concesso, nel caso di investimenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il perfezionamento può avvenire anche in più *tranche*.

5. L'intervenuto perfezionamento dell'investimento di *venture capital*, se in unica soluzione, ovvero l'intervenuto perfezionamento delle singole *tranche* dell'investimento, nell'ipotesi di cui al comma 4, sono comunicati alla segreteria entro i successivi 3 mesi.

6. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'operazione ammissibile sia perfezionata in misura inferiore al 100 per cento dell'importo dell'operazione garantita, l'importo della garanzia concessa si intende automaticamente ridotto in proporzione.

7. Il soggetto investitore non perfeziona le operazioni ammissibili in presenza di elementi pregiudizievoli a carico del beneficiario finale conosciuti o conoscibili con diligenza professionale e secondo buona fede, dandone tempestiva comunicazione alla segreteria.

8. Il soggetto finanziatore comunica alla segreteria gli eventuali mancati pagamenti da parte del beneficiario finale sulle operazioni garantite dal Fondo entro i successivi 3 mesi.

Art. 13.

Durata e decorrenza della garanzia del Fondo

1. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all'operazione ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni.

2. Nel caso di perfezionamento dell'operazione ammissibile in un'unica soluzione, la garanzia decorre dalla data del perfezionamento dell'operazione. Nel caso di perfezionamento dell'operazione ammissibile in più *tranche*, la garanzia decorre dalla data del perfezionamento di ciascuna *tranche* in proporzione al rispettivo importo.

3. Nel caso di investimento in quasi-*equity* strutturato come capitale privilegiato di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la garanzia è efficace dopo che sono trascorsi 360 giorni di detenzione della partecipazione e cessa comunque i suoi effetti alla data dell'eventuale cessione della titolarità della partecipazione, salva l'intervenuta escussione, ricorrendone i presupposti.

4. In caso di modifica delle scadenze delle operazioni ammissibili garantite, il Comitato di gestione può, in via eccezionale, su motivata richiesta del soggetto investitore, autorizzare l'eventuale aggiornamento dei termini temporali di validità della garanzia.

Art. 14.

Escussione della garanzia del Fondo

1. La richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore alla segreteria con le modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal bando.

2. L'escussione della garanzia del Fondo è richiesta dal soggetto investitore nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della garanzia deliberati dal Comitato di gestione in sede di ammissione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

3. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi:

a) cessione delle quote o azioni del soggetto beneficiario finale, ovvero

b) messa in liquidazione volontaria del soggetto beneficiario finale, ovvero

c) ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, ovvero



d) scadenza del termine ultimo previsto per l'esercizio dell'opzione put nel caso di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), ovvero

e) azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite del soggetto beneficiario finale.

4. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi:

- a) scadenza del termine previsto per il rimborso;
- b) decadenza dal beneficio del termine;
- c) revoca dell'operazione di investimento.

5. Le richieste di escussione possono essere presentate anche separatamente con riferimento alle operazioni di investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), rispetto a quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e viceversa.

6. Le richieste di escussione sono istruite dalla segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, completata l'istruttoria, la segreteria sottopone al Comitato di gestione l'adozione della liquidazione – a titolo provvisorio – del 50 per cento della perdita a favore del soggetto investitore o il rigetto dell'escussione. Nei casi di cui al comma 3, lettere a), d) ed e), la liquidazione è definitiva e pari al totale della perdita. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione sulle richieste di escussione entro i successivi trenta giorni.

7. Il soggetto investitore può presentare domanda di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione della garanzia del Fondo, prima della scadenza del termine medesimo a pena di improcedibilità, relativamente ad operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), per le quali si sia verificato un evento di cui al comma 4, qualora sia in corso la valutazione da parte dello stesso soggetto investitore di una proposta di piano di ristrutturazione del debito o di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale. La sospensione può essere concessa dal Comitato di gestione per un periodo non superiore a dodici mesi.

8. La richiesta di liquidazione definitiva della garanzia del Fondo e di eventuale saldo del pagamento è presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati:

- a) conclusione delle azioni giudiziali di recupero intraprese dal soggetto investitore a carico del soggetto beneficiario finale;
- b) conclusione, previa autorizzazione del Comitato di gestione, di accordo transattivo con il soggetto beneficiario finale;
- c) conclusione della procedura di liquidazione volontaria;
- d) conclusione della procedura concorsuale che ha interessato il soggetto beneficiario finale oppure approvazione dello stato passivo ovvero del programma di liquidazione nel caso in cui non si preveda alcun rimborso in relazione all'operazione ammissibile.

9. La scelta delle azioni da esperire nei confronti del soggetto beneficiario finale spetta al soggetto investitore. La richiesta di cui al comma 8 può aver luogo anche in deroga alla lettera a) del comma medesimo, qualora con motivata valutazione di professionista qualificato sia attestata la diseconomicità delle azioni di recupero. Nel caso di investimenti in quasi-equity di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), le somme recuperate a seguito di azioni eventualmente promosse dal soggetto investitore nei confronti dei soggetti tenuti al riacquisto in virtù dell'esercizio dell'opzione put sono retrocessi *pro quota* al Fondo.

10. La richiesta di liquidazione definitiva riporta l'ammontare dei recuperi effettuati e la quantificazione del complessivo credito ancora vantato a valere sulla garanzia del Fondo, al netto della liquidazione provvisoria di cui al comma 6. Qualora la perdita definitiva a carico della garanzia del Fondo sia inferiore alla somma pagata anticipatamente a valere sul Fondo, l'eccedenza è riaccredita al Fondo entro trenta giorni in conformità a quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

11. Nel caso in cui la richiesta di escussione sia rigettata, si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 5.

Art. 15.

Obblighi dei soggetti beneficiari finali

1. I soggetti beneficiari finali hanno l'obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal *business plan* che il soggetto investitore ha valutato ai sensi dell'art. 3, comma 3, e, per la durata della garanzia del Fondo, di:

- a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia;
- b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, in conformità all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- c) rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario finale corrisponde a favore del Fondo una somma pari al maggiore dei premi annui «esenti» stabilito nella Comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155/10 del 20 giugno 2008.

3. Quanto previsto al comma 2, si applica anche nei seguenti casi:

- a) la garanzia del Fondo è stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo;
- b) le deliberazioni del Comitato di gestione sono annullate in quanto riconosciute invalide per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del soggetto beneficiario finale non conforme al principio di buona fede.

4. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2 e 3, la segreteria comunica al soggetto beneficiario finale la somma da corrispondere al Fondo. Il soggetto beneficiario finale è obbligato a effettuare il pagamento entro i successivi novanta giorni. Se il termine scade senza che il pagamento sia effettuato, la garanzia è revocata.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è inviata anche al soggetto investitore, che ha la facoltà di effettuare entro il termine stabilito il pagamento.

Art. 16.


Inefficacia e decadenza della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, se determinanti ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo. La garanzia del Fondo è altresì inefficace qualora le deliberazioni del Comitato di gestione siano annullate in quanto riconosciute invalide per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del soggetto investitore non conforme al principio di buona fede.

2. La garanzia del Fondo decade:

- a) nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 12, comma 1, in materia di deliberazione e comunicazione alla segreteria degli investimenti da parte del soggetto investitore;
- b) nel caso di violazione del termine di cui all'art. 12, comma 2, in materia di perfezionamento degli investimenti;
- c) nel caso di violazione di quanto stabilito all'art. 12, comma 7, in materia di presenza di elementi pregiudizievoli a carico del beneficiario finale prima del perfezionamento delle operazioni ammissibili.

3. Qualora alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, l'investimento in quasi-equity strutturato come capitale privilegiato di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), o l'investimento in equity di cui all'art. 8, comma 3, sia perfezionato in misura inferiore alla misura minima prevista rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 dell'art. 8 medesimo, tutte le garanzie concesse sulle operazioni ammissibili contemplate dall'iniziativa decadono.



Art. 17.

Revoca della garanzia

1. La garanzia del Fondo è revocata in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui all'art. 15, comma 4, salvo che, entro il medesimo termine, il pagamento ivi previsto non sia effettuato dal soggetto investitore ai sensi dell'art. 15, comma 5.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

*(Omissis).*Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

20R00014

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 408 del 10 dicembre 2019)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);**Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato

nel Documento di economia e finanza regionale (DEF 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO ED AGRICOLTURA

Sezione I

DISCIPLINA DEL TURISMO

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000

1. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola «provinciali» è sostituita dalla seguente: «regionali».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. La regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.»

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della giunta regionale.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 13 del 2019

1. Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».


Sezione II

ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), dopo le parole «alle lettere a), b) e c) del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis».



Sezione III

NORME DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE PER GLI ALLEVAMENTI E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZOOTECNICI

Art. 5.

Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria.

1. Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l'utilizzo della Modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La SCIA è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell'allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria.

3. La giunta regionale con apposita delibera specifica le opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria stabilite dalla relativa normativa statale o regionale. La giunta provvede all'aggiornamento della delibera, in caso di modifica o integrazione della normativa di polizia veterinaria di riferimento.

Sezione IV

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 6.

Modifica alla legge regionale n. 18 del 2019

1. Al termine del titolo della legge regionale 1° agosto 2019, n. 18 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane) sono aggiunte le parole: «e nelle aree interne dell'Emilia-Romagna».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2019 è così sostituito:

«1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009,

n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle aree progetto delle aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le aree interne: dispositivi per l'attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2017.

Capo III

CULTURA E LAVORO

Sezione I

AVVALIMENTO DELL'IBACN

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1998

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

«3. La regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, si avvale dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione del comma 3, l'IBACN può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli enti locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l'IBACN interviene con contributi in conto capitale.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per l'attuazione del comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all'IBACN.».



Sezione II

FUNZIONI DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Art. 8.

Modifiche all'art. 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005

1. Alla lettera *m*) del comma 2 dell'art. 32-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole «ammortizzatori sociali» sono aggiunte le parole «comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga».

2. Alla lettera *v*) del comma 2 dell'art. 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005 le parole: «oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante» sono soppresse.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 2015

Art. 9.

Inserimento dell'art. 2-bis della legge regionale n. 14 del 2015

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Trattamento dei dati personali). — 1. Le finalità elencate nell'art. 1 afferiscono ai motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 2-sexies, comma 2, lettera *dd*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

2. La giunta regionale con proprio regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.».

Capo IV

TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 17 del 1991

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente periodo: «La regione,

al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell'ambito della propria quota per la concessione di contributi ai comuni. Con deliberazione della giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.».

Art. 11.

Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale

1. Ai fini della concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di «ecofeste» a ridotto impatto ambientale, non trova applicazione il limite previsto dall'art. 99-bis, comma 5, lettera *a*) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la seguente lettera:


«*i-ter*) la promozione e la diffusione presso gli esercenti commerciali, come definiti all'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) di progetti volti alla eliminazione dell'utilizzo delle materie plastiche dando priorità ai progetti volti alla vendita di prodotti sfusi senza l'utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica monouso».

3. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31), è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) ai progetti dei comuni che hanno l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti plastici».

4. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge n. 16 del 2015 il periodo «Detratta la quota destinata alla lettera *c*) del comma 4, il fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il fondo, al netto della quota di cui alla lettera *c*), è ripartito tra le lettere *a*) e *b*) rispettivamente per due terzi ed un terzo» è sostituito dal seguente:

«Detratta la quota destinata alla lettera *c*) e *c-bis*), il fondo restante è ripartito tra le lettere *a*) e *b*) rispettivamente per due terzi ed un terzo e qualora non sussistano le condizioni per attribuire tutta la quota rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) la stessa può essere assegnata all'altra lettera e in subordine alle lettere *c*) e *c-bis*)».



Capo V

SANITÀ

Art. 12.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2004

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 14, siti anche in altro comune della Regione Emilia-Romagna o in regione confinante a condizione di reciprocità.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

«3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in comuni delle regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.»

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria

1. Il comma 1-bis dell'art. 5 e il comma 4-bis dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.

2. I comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il comune decade dall'assegnazione della sede.

3. Ai commi 8 e 9 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 le parole: « *lettera b)*» sono soppresse.

Capo VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 14.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 41 del 1995

1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti

associati e per, promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.

2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell'anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente. La domanda deve essere presentata alla regione entro il 28 febbraio dell'anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è soppressa.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 2019

BONACCINI

(Omissis).

20R00019

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 409 del 10 dicembre 2019)*


L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Contributo straordinario per la ristrutturazione dell'immobile ex seminario vescovile di Reggio Emilia

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) sostiene la valorizzazione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi universitarie e studentati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo straordinario in conto capitale per un importo pari a euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 al Comitato Reggio Città Universitaria per la ristrutturazione dell'immobile, ex seminario vescovile, ubicato a Reggio Emilia da destinare a sede universitaria e studentato.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposta, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio - Programma 4 Istruzione Universitaria, l'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3.

Contributi per interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di concludere la programmazione degli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP), stabiliti dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora finanziati, a fronte anche di interventi ultimati ai sensi della delibera CIPE n. 1 del 2009, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altre pubbliche amministrazioni contributi per interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 120.000,00 per l'esercizio 2020 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 4.

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale».

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale» con sede in Modena, della quale è socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale»), per un importo pari a euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 5.

Contributo straordinario per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, nonché, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli attrattori culturali. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative per il bicentenario della nascita, nel 1820, di Pellegrino Artusi, concedendo al Comune di Forlimpopoli un contributo straordinario di euro 150.000,00.


2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2020, la spesa di euro 150.000,00 nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 6.

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa,



sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- esercizio 2020 euro 8.786.553,77;
- esercizio 2021 euro 8.700.000,00;
- esercizio 2022 euro 8.700.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 7.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2022 euro 1.000.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 8.

Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d'acqua e del mare

1. Per la realizzazione di azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d'acqua e del mare è disposta, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9.

Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici

1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2020, un contributo pari al costo di tre annualità

della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022.

2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 10.

Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014.

1. La Regione Emilia-Romagna con il presente articolo, le cui disposizioni sono state notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) unitamente al primo bando attuativo ed autorizzate con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:

a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;

b) incoraggiare il trasporto stradale all'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;

c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.


2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;

c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;

d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;



e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa armatrice di unità nautiche;

f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;

h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l'esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell'esecuzione del contratto;

l) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

m) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;

n) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

3. Per i fini indicati al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;

b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.

4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall'alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.

5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi triennialmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, appro-

vato dalla Giunta regionale e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT), contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi. In caso di eventuale nuovo triennio di contribuzione, il relativo bando attuativo, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conterrà l'aggiornamento dei valori contenuti al comma 11, lettere a) e b).

7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 19, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.

8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.

9. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.

10. Sono ammissibili a contributo:

a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all'anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all'anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;

b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all'anno;

c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.

11. Nel primo triennio di applicazione della presente legge i contributi sono calcolati:

a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,007 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;



b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. L'entità del contributo è stabilita in due euro a tonnellata e in tremila euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.

12. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell'importo del massimale generale «de minimis» previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

13. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.

14. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.

15. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a 150.000,00 euro.

16. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l'incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l'altra modalità.

17. I contributi concessi in base al comma 10, lettera a), sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, purché gli importi cumulati non superino il 50 per cento dei costi ammissibili e il 30 per cento del costo totale del trasporto.

18. I contributi concessi in base al comma 10, lettera b), sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell'importo del massimale generale previsto dal regolamento UE 1407/2013.

19. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.

20. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

21. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in

vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;

b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziare ed il grado di copertura dell'intervento;

c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

22. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 21. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.

23. È abrogata la legge regionale 30 giugno 2014, n. 10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 - Interventi per il trasporto ferroviario delle merci), la quale continua a trovare applicazione relativamente ai diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi concessi.

Art. 11.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2020 euro 2.001.233,50;

esercizio 2021 euro 2.001.003,50;

esercizio 2022 euro 2.001.003,50.


2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 12.

Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato per il bilancio 2020-2022, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sa-



nitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 13.

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado - Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 - Legge di stabilità regionale 2017) le parole «, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni.» sono sostituite dalle seguenti: «aggregatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020.».

2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 3 della legge regionale 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:

esercizio 2020 euro 700.000,00;

esercizio 2021 euro 700.000,00.

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 14.

Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 23 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019) sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità nel seguente modo:

esercizio 2020 euro 200.000,00;

esercizio 2021 euro 200.000,00.

Art. 15.

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 16.

Scuola superiore sport invernali turismo «ski college»

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 - Legge di stabilità regionale 2019) sono integrate nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 17.

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel seguente modo:

esercizio 2020 euro 200.000,00;

esercizio 2021 euro 100.000,00;

esercizio 2022 euro 100.000,00.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2020-2022 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 dicembre 2019

BONACCINI

(Omissis).

20R00020



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2019, n. 70.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 27 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l*) e *n*), dello Statuto;

Vista legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 novembre 2019;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino istituzionale adottato con la legge regionale n. 22/2015, la Regione Toscana ha incentivato lo svolgimento dei compiti di vigilanza della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze sulle materie oggetto di riordino tramite la stipula di apposite convenzioni; al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di strutturare i propri corpi di polizia in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere; è necessario ridefinire le funzioni dei corpi di polizia e riconoscere un contributo regionale annuo per lo svolgimento di tali funzioni, da ripartire sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze, dell'intensità di svolgimento delle attività e delle esigenze di rafforzamento dei corpi;

2. Al fine di assicurare uniformità di azione da parte dei diversi corpi di polizia provinciale, è necessario prevedere che annualmente la Giunta regionale approvi indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attività, al cui mancato rispetto sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale;


3. Tra le funzioni proprie della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze rientrano le attività di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 per il contenimento della fauna selvatica; al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di contenimento della fauna selvatica viene introdotta una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di intervento collegata direttamente con il settore regionale competente e con le polizie provinciali e con la polizia della Città metropolitana di Firenze;

4. Nell'ambito del contenimento degli ungulati sono sempre più frequenti le segnalazioni della presenza di capi in ambito urbano che costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza stradale; è necessario pertanto disciplinare una procedura specifica per il contenimento degli ungulati nei centri abitati, nonché nei nuclei ed insediamenti sparsi e discontinui, prevedendo che il sindaco richieda alla Regione l'intervento che dovrà essere attuato dalla polizia provinciale;

5. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 3/1994 e alla legge regionale n. 22/2015 al fine di adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge relative ai rapporti della Regione con le province e la Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento dei compiti di polizia nelle materie oggetto di riordino;

6. Viene altresì apportata un'ulteriore modifica alla legge regionale n. 3/1994 affinché si renda possibile, nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, procedere all'aggiornamento dell'assetto degli istituti privati al fine di renderlo più confacente alle attuali esigenze di gestione faunistico venatoria del territorio; a tal fine, si dispone la possibilità di dare seguito all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 della legge regionale n. 3/1994 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 «Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994»);

7. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni e consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di avviare le procedure per il rafforzamento dei propri corpi di polizia, nonché per velocizzare il contenimento della fauna selvatica, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
FUNZIONI DELLA POLIZIA PROVINCIALE E DELLA POLIZIA DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PER IL CONTENIMENTO
DEGLI UNGULATI IN AREE URBANE

Art. 1.

*Funzioni della polizia provinciale e della polizia della
Città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di
riordino ai sensi della legge regionale n. 22/2015*

1. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni:

a) coordinamento dell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

b) coordinamento dell'attività delle guardie volontarie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all'art. 20-*bis* della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) e dell'art. 163, comma 3, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;

e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria;

f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 7/2005.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Regione sostiene l'attività della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con un contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;

b) una parte variabile, non superiore al 30 per cento, commisurata all'intensità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2;

c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalità perequative e per il potenziamento dei corpi.

4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, nonché, all'occorrenza, eventuali indirizzi specifici. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.

5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 comporta, previo contraddittorio con l'ente interessato supportato dall'Unione delle province della Toscana (UPI Toscana), la decurtazione della corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il periodo e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.


Art. 2.

*Informatizzazione delle procedure per il controllo della
fauna selvatica di cui all'art. 37 della legge regionale
n. 3/1994*

1. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994:

a) l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) predispone una procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), per l'autorizzazione degli interventi di controllo;

b) la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze, tramite un sistema unico informatizzato di attivazione degli interventi di controllo auto-



rizzati dalla Regione assicurano che gli interventi siano eseguiti entro il termine definito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre trentasei ore dalla richiesta di attivazione e nel rispetto delle procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. Fino al 31 marzo 2020 il termine per l'esecuzione degli interventi è fissato in quarantotto ore.

2. La Regione contribuisce allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera *b*), con un contributo annuo ripartito con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici dei corpi di polizia delle province e della Città metropolitana di Firenze, tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale proposte da UPI Toscana d'intesa con gli enti. La Giunta regionale definisce altresì le modalità di monitoraggio delle suddette attività.

3. La mancata attuazione degli interventi di controllo da parte della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nel termine previsto dal comma 1, lettera *b*), comporta, previo contraddittorio con l'ente interessato supportato da UPI Toscana, l'applicazione di decurtazioni del contributo di cui al comma 2, sulla base di criteri individuati con la delibera di cui al comma 2.

Art. 3.

Contenimento degli ungulati in ambito urbano

1. Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l'attivazione di interventi di contenimento, indicando l'area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto l'intervento, i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.

2. Ai fini della presente legge, per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.

3. La struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.

4. In ambito urbano gli interventi di cui al comma 3 sono attuati prioritariamente tramite la cattura.

5. Gli interventi sono attuati dalla polizia provinciale e dalla polizia della Città metropolitana di Firenze anche con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale n. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 feb-

braio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994)».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare.

Capo II

RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/1994 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2015

Art. 4.

Programmazione regionale.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1994

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*b*) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994 e alla legge regionale n. 22/2015);».

Art. 5.

Accesso agli ATC.

Modifiche all'art. 13-ter della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 4-*bis* dell'art. 13-*ter* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 70/2019;».

Art. 6.

Vigilanza venatoria.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La Regione coordina» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano».



Art. 7.

Convenzioni.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«2-bis. Le convenzioni sono stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.».

Art. 8.

Oggetto e finalità.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 22/2015

1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2015 le parole: «, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 7, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «e della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994 e alla legge regionale n. 22/2015)».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI FAUNISTICO VENATORI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/1994

Art. 9.

Disposizioni transitorie in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, la struttura regionale competente procede all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 «Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994»). Le autorizzazioni sono rilasciate previo rispetto del limite di cui al comma 6 dell'art. 6.».

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2019 i contributi di cui all'art. 1, comma 3, ed all'art. 2, comma 2, sono ripartiti tra le province e la Città metropolitana di Firenze, scomputando le somme già destinate sulla base delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2015 per un totale complessivo di euro 2.380.000,00, come indicato nell'allegato A.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Relativamente all'anno 2019, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2, comma 2, le risorse di cui alle convenzioni disciplinate dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2015, sono integrate fino all'importo massimo di euro 1.400.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2019

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 700.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 700.000,00.


3. Per il finanziamento di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 2.580.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziamenti sulla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

4. Per il finanziamento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse stanziamenti sulla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021 per sola competenza di uguale importo:

Anno 2020

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 700.000,00;



in diminuzione, Missione 18 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00;

in diminuzione, Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 80.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 1.280.000,00.

Anno 2021

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 700.000,00;

in diminuzione, Missione 18 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00;

in diminuzione, Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 80.000,00;

in aumento, Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 02 «Caccia e pesca», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 1.280.000,00.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 novembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00022

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2019, n. 71.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 28 novembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto e l'art. 118, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *d*) e *f*), dello Statuto;

Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinante dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Il fenomeno sociale del bullismo e cyberbullismo è in continua espansione, coinvolgendo sempre più minori, fin da bambini, primariamente nel contesto scolastico e, anche in Toscana, si rileva negli anni un incremento rilevante del fenomeno;

2. Il bullismo, secondo quanto contenuto nella direttiva del Ministro della pubblica istruzione 5 febbraio 2007, n. 16 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo), «... si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi»;



3. Per cyberbullismo si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 71/2017: «... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»;

4. A livello europeo nel tempo sono state poste in essere, su più livelli, strategie per contrastare questo fenomeno, a partire dal programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 2008/1351/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione, passando per il programma «Connecting Europe Facility», che ha finanziato azioni relative alla strategia «Better Internet for Kids»;

5. La gravità del fenomeno ha indotto il legislatore statale ad approvare la legge n. 71/2017 che prevede disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha istituito, in data 7 febbraio 2017, la prima «Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola» in concomitanza con il «Safer Internet Day»;

6. Appare pertanto opportuno prevedere norme regionali che dispongano interventi efficaci e continuativi sul territorio toscano per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

7. Appaiono più che positive le esperienze e le attività messe in campo recentemente da soggetti istituzionali pubblici e privati in alcune scuole toscane, dove un gruppo di studenti affiancato da docenti della scuola stessa, segue un percorso di formazione per la prevenzione del bullismo in modo da essere soggetti attivi e formare successivamente i propri coetanei con la metodologia dell'educazione tra pari;

8. È fondamentale il coinvolgimento nella programmazione e nella progettazione degli interventi regionali degli enti del terzo settore così come previsto dall'art. 55 decreto legislativo n. 117/2017;

9. Al fine di monitorare e intervenire sul piano politico e amministrativo è istituito il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo;

10. La Regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 30 settembre 2014 dall'Istituto degli innocenti di Firenze, dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome in accordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, e rinnovato, con l'adesione del Consiglio regionale, il 6 giugno 2017, quale

punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web;

11. Al fine di assicurare agli studenti, agli insegnanti ed alla cittadinanza funzioni di ascolto, informazione ed orientamento ai percorsi territoriali socio-sanitari dedicati, la Regione si avvale anche del Centro di ascolto regionale all'interno della rete regionale di ascolto istituita con deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2018, n. 910 (Costituzione della rete regionale di ascolto, informazione ed orientamento dei cittadini sui percorsi socio-sanitari).

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge è volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica delle persone di minore età nei loro contesti di vita, nonché azioni di monitoraggio-analisi dello sviluppo del fenomeno e dell'efficacia delle misure attuate.

2. Le azioni di prevenzione e contrasto sono svolte all'interno delle varie agenzie educative, delle famiglie, della scuola, dei luoghi di aggregazione giovanili sociali, culturali e sportivi.

Art. 2.

Interventi regionali

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), per le finalità espresse nell'art. 1:


a) azioni di sostegno alla genitorialità volte a fornire strumenti pedagogici ed educativi ai genitori nel loro compito educativo all'autonomia, al rispetto e alla socialità;

b) azioni dirette al personale scolastico ed educativo, per fornire strumenti pedagogici ed educativi sui temi del bullismo e cyberbullismo;

c) azioni svolte direttamente tra le persone di minore età, in particolare attraverso la metodologia dell'educazione tra pari per la diffusione della cultura della legalità e volte al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza tra le persone, senza distinzione alcuna;

d) azioni rivolte alle persone di minore età e alle famiglie finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica);

e) azioni di raccolta dati, analisi e monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate;



f) azioni per la promozione dell'uso di social media riconosciuti a livello istituzionale, per l'informazione, sensibilizzazione, contatto con i servizi dedicati alla prevenzione e presa in carico;

g) azioni per la mappatura e l'implementazione di percorsi di presa in carico territoriali, promuovendo i punti di accesso e accoglienza specifici, dedicati e diretti, e la condivisione di buone prassi per la presa in carico;

h) azioni per la promozione del raccordo tra gli sportelli di ascolto scolastici e i servizi sanitari di riferimento per la presa in carico.

2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale, anche attraverso protocolli di intesa ed accordi tra la Regione ed i soggetti istituzionali che, a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti delle persone di minore età, attiva i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie e nei vari contesti associativi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 71/2017, anche per la comprensione delle conseguenze di lungo termine e della potenziale irreversibilità della condivisione di immagini e video attraverso i social ed in rete;

b) corsi di formazione rivolti a gruppi di studenti, come educatori tra pari, finalizzati alla creazione di occasioni di ascolto e confronto all'interno delle proprie classi, in modo da rendere gli studenti protagonisti attivi nel percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed informarli della possibilità di portare all'attenzione i singoli episodi, prima che assumano profili di pericolo per l'integrità psicologica se non profili di illiceità;

c) programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti alla promozione di consapevolezza sulle dinamiche psicologiche coinvolte, all'acquisizione di tecniche pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché di competenze per riconoscere l'emergere di episodi di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 71/2017;

d) programmi integrati di formazione nell'ambito dell'educazione civica e, in particolare, dell'educazione digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 92/2019;

e) istituzione di un numero verde specifico, attraverso il quale personale professionalmente qualificato del Centro di ascolto regionale, garantisce a studenti, insegnanti e cittadinanza, funzioni di ascolto, informazione ed orientamento ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio appositamente dedicati;

f) promozione dell'attivazione e dell'implementazione di sportelli di ascolto pedagogici a supporto delle istituzioni scolastiche.

3. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 6 giugno 2017 dal consiglio regionale, dall'Istituto degli innocenti di Firenze, dal

Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome in accordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, quale punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web.

Art. 3.

Realizzazione degli interventi

1. Le azioni e gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono programmati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti da:

a) legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinante dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere);

c) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

d) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

e) art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), che stabilisce altresì i relativi criteri per l'assegnazione dei finanziamenti.

3. Le azioni e gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, possono essere realizzati:

a) direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4;

b) dai soggetti di cui all'art. 4.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 2, comma 2:

a) i comuni singoli o associati, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002;

b) le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002;



- c) le aziende del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 40/2005;
- d) enti di ricerca e università degli studi;
- e) soggetti giuridici privati senza finalità di lucro con comprovata esperienza nel settore o rappresentativi dei comuni.

Art. 5.

Interventi per l'anno 2019

1. Per l'anno 2019 la giunta regionale, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, promuove attività di studio e ricerca e finanzia progetti innovativi con le risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è nominato dal consiglio regionale ed è composto da:

- a) l'assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, o suo delegato;
- b) l'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato;
- c) l'assessore competente in materia di sistemi informativi, politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità, o suo delegato;
- d) l'assessore competente in materia di università, ricerca, educazione alla cittadinanza e politiche di genere o suo delegato;
- e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti, o loro delegati;
- f) la presidente della Commissione regionale pari opportunità o suo delegato;
- g) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o suo delegato;
- h) il presidente del CORECOM Toscana, o suo delegato;
- i) tre rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Toscana, due dei quali individuati all'interno del Coordinamento regionale ANCI giovani;
- l) il presidente dell'Istituto degli innocenti, o suo delegato;
- m) un rappresentante designato dal Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza;
- n) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza;
- o) il presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, o suo delegato;

p) due rappresentanti designati dal Parlamento degli studenti nel rispetto del principio della rappresentanza di genere;

q) tre rappresentanti designati da tre associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti delle persone di minore età e degli adolescenti e nelle tematiche di genere. Le associazioni sono individuate con modalità stabilite dalla giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

r) un rappresentante designato dal mondo sportivo con modalità stabilite dalla giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il presidente del Comitato è individuato dalla giunta regionale fra gli assessori di cui al comma 2.

4. Su proposta del presidente, possono essere attivati all'interno del Comitato sottogruppi di lavoro per tematiche specifiche.

5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalità con competenze specifiche nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

6. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio in relazione sia al fenomeno, sia alle misure di contrasto e prevenzione poste in atto. In particolare:

a) propone alla giunta regionale ed alle istituzioni interessate azioni integrate finalizzate al contrasto e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sulla base dell'analisi dei dati regionali a disposizione;

b) fornisce collaborazione alle strutture della giunta regionale, alle istituzioni interessate ed agli operatori del territorio per la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

c) fornisce, su richiesta della giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, indirizzi, pareri e informazioni in materia, anche funzionali alla realizzazione del monitoraggio di cui all'art. 7.


7. Il Comitato predispose un regolamento interno per il proprio funzionamento.

8. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 7.

Monitoraggio e relazione al consiglio regionale

1. La giunta regionale, anche attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai soggetti attuatori per il tramite del Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, effettua il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno, sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo e sulla loro efficacia, ed invia al consiglio regionale una relazione annuale, specificando la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti, e le risorse impiegate. La giunta regionale definisce le nuove misure da intraprendere, anche in relazione ai dati da raccogliere sul fenomeno e sulle misure di contrasto.



Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021;

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2019:

In diminuzione

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00;

In aumento

Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00.

3. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 2019

ROSSI

(*Omissis*)

20R00023

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 72.

Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 9 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. L'intero territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 15 al 17 novembre 2019, da intensi ed eccezionali fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in prolungate e forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e sulla viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private;

2. Tali eccezionali fenomeni, in particolare, hanno dato vita ad una devastante tromba d'aria nel territorio del Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, il giorno 17 novembre 2019, causando ingenti danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperchiati e di tetti distrutti, nonché alle attività economiche e produttive del territorio interessato;

3. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 18 novembre 2019, n. 166, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 67/2003 per tutto il territorio regionale e ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri il riconoscimento del rilievo nazionale dell'evento, ai sensi dell'art. 24 decreto legislativo n. 1/2018;

4. La Giunta regionale, con deliberazione del 25 novembre 2019, n. 1457, ha individuato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, i comuni interessati dalla dichiarazione di emergenza regionale, tra cui risulta anche il Comune di Orbetello;

5. Nelle more del riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente che disponga uno stanziamento finanziario, a seguito di apposita attività di ricognizione dei fabbisogni in via anticipata per la quantificazione dei danni occorsi, per l'erogazione di un contributo sia in favore dei soggetti privati (persone fisiche) sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del Comune di Orbetello, gravemente danneggiati dall'evento in questione, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività;

6. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni.



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Intervento finanziario regionale

1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente agli eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio del Comune di Orbetello il giorno 17 novembre 2019, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 2.000.000,00, interviene con un contributo finanziario sia in favore dei soggetti privati persone fisiche sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, danneggiate del territorio interessato, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva:

a) le modalità di determinazione, assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui alla presente legge, in analogia con le disposizioni nazionali in materia, nonché la relativa modulistica;

b) le modalità per l'attività di ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 4.

3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 («Codice di protezione civile»), trovano applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del Commissario delegato da parte del Dipartimento di Protezione civile.

Art. 2.

Contributo a favore dei soggetti privati

1. Il contributo di cui all'art. 1, in favore dei soggetti privati, è previsto fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2019 ed è finalizzato al ripristino degli immobili destinati ad abitazione principale, abitatale e continuativa e delle relative pertinenze danneggiati dall'evento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), decreto legislativo 1/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1:

a) è concesso nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati dalla deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2;

b) è riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;

c) è subordinato a successiva valutazione tecnica redatta da tecnico comunale o da professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio.

Art. 3.

Contributo a favore delle attività economiche e produttive

1. Il contributo di cui all'art. 1, in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, è finalizzato ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 1/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è previsto fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, così suddiviso:

a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 in favore delle attività economiche e produttive agricole;

b) fino all'importo massimo di euro 100.000,00 in favore delle attività economiche e produttive extraagricole.

Art. 4.

Ricognizione dei fabbisogni finanziari

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Comune di Orbetello provvede, in via anticipata ed ai sensi del decreto legislativo 1/2018, alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del territorio interessato dall'evento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte per l'importo di euro 1.500.000,00 con le risorse stanziata sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per l'importo di euro 500.000,00 con le risorse stanziata sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 dicembre 2019

ROSSI

(Omissis).

20R00024



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 73.

Disposizioni in materia di prevenzione dell'usura. Modifiche alla legge regionale n. 86/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 13 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *u*), dello statuto;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);

Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);

Vista la legge regionale n. 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro);

Considerato quanto segue:

1. Le evidenze emerse nella ricerca dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) "Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana" del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda Commissione conciliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;

2. È opportuno aggiornare la legge regionale n. 86/2009 in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale e all'esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;

3. In considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana e della prospettiva del suo incremento, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 86/2009

1. Dopo l'ultimo visto del preambolo della legge regionale n. 29 dicembre 2009, n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro), è aggiunto il seguente:

«Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);».

Art. 2.

Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 86/2009.

1. Dopo il punto 10 del considerato del preambolo della legge regionale n. 86/2009, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) «Il fenomeno dell'usura e del sovra indebitamento in Toscana» del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si sottolinea come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica, e la conseguente necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, sia in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, sia in relazione all'esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell'usura;».

Art. 3.

Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 86/2009.

1. Alla fine del punto 1) della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2009, sono aggiunte le parole: «e gli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 della legge n. 3/2012».

2. Alla fine del punto 5) della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2009, sono aggiunte le parole «e della Caritas Italiana in quanto soggetto incaricato della redazione del rapporto annuale sull'usura.».


Art. 4.

Coordinamento regionale. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 86/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 86/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Coordinamento regionale*). — 1. È istituito, presso la Giunta regionale, il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, composto da:

a) il presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;



b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di Vicepresidente;

c) il dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell'usura;

d) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di usura, dei confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, delle associazioni e fondazioni presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell'art. 15 della l. 108/1996, previa designazione congiunta;

e) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di contrasto all'usura, degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012, previa designazione congiunta;

f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Al coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura possono essere invitati, senza diritto di voto:

a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell'ordine;

b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato, delle categorie professionali interessate e delle associazioni e fondazioni antimafia;

c) docenti delle università degli studi.

3. Il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.

4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:

a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della regione di cui all'art. 2;

b) coordinare la rete degli sportelli di cui all'art. 3;

c) indirizzare le attività di cui all'art. 4;

d) individuare le linee di intervento di cui all'art. 5.

5. Il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

6. Il presidente della Giunta regionale nomina i componenti del coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura ai sensi della legge regionale n. 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione) e provvede alla sostituzione dei componenti cessati per qualsiasi motivo.

7. Il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.

8. Le sedute del coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.

10. La partecipazione al coordinamento regionale è per la prevenzione dell'usura a titolo gratuito.»

Art. 5.

Clausola valutativa. Modifiche all'art. 8 della legge n. 86/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 86/2009 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 86/2009 è aggiunta la seguente:

«a-bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell'usura».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 dicembre 2019


ROSSI

(*Omissis*).

20R00025



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 3 0 7 *

€ 4,00

